

XXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

	Pag.
Disegni di legge:	
Uscieri giudiziari (<i>Seguito della discussione</i>)	1045
AGUGLIA	1042-51-58-59-60
BARZILAI	1048-57-59
CHIMIENTI	1051
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	1046
	1047-52-58-59-60
FARANDA	1046-47-48
GALLINI	1048-53-59
GIANTURCO	1053-57
LANDUCCI	1055
PAIS-SERRA	1048
Pozzi D. (<i>relatore</i>)	1051-5 ^a -60
POZZO M.	1049-58-59
RICCIO	1056
Bilancio delle finanze (<i>Discussione</i>)	1061
ABIGNENTE	1067
LACAVA	1061
Interrogazioni:	
Società ferroviarie:	
BRUNICARDI	1037
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1037-38
NOFRI	1038
Ferovia Salerno-Sanseverino:	
ABIGNENTE	1039
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1039
Consimento:	
ABIGNENTE	1041
FULCI NICOLÒ (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1040
Trasporto degli emigranti:	
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1041
CALISSANO	1042
Italiani succheggianti a Bahia (Brasile):	
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1042-43
MANGO	1043
Manifestazioni del 1° maggio:	
BISSOLATI	1075-76
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1075-76
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	1077
ZANARDELLI (<i>presidente del Consiglio</i>)	1077
Proposte di legge (Lettura):	
Matrimonio degli ufficiali (ARCONATI)	1035
Modificazione alla legge comunale e provinciale (POZZATO)	1036
Sorteaggio di una Commissione di scrutinio	1061

Votazione segreta (Risultamento):

Titolo consolidato 3.50 per cento	Pag. 1074
Prestito a favore della Cassa per la vecchiaia degli scrittori di giornali e per la Cassa dell'opere pie di S. Giuseppe	1074
Distillazione dei vini	1074
Variazioni nel bilancio degli esteri	1074

La seduta comincia alle ore 14.10.

Del Balzo Girolamo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Grippo, di giorni 5; Bracci, di 5; Frascara Giacinto, di 8; Cavagnari, di 15; Leone, di 25; Gianolio, di 5; Rosano, di 15; Calleri Giacomo, di 3; Giaccone, di 3; De Felice-Giuffrida, di 3; Falcioni, di 3; Albertoni, di 3; Cimati, di 3; Bonacossa, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Pompilj di giorni 15. Per ufficio pubblico, l'onorevole Gattoni di giorni 2.

(Sono conceduti).

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge, una dell'onorevole Arconati e l'altra dell'onorevole Pozzato.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:**Proposta di legge
d'iniziativa del deputato Arconati***Articolo unico.*

L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, viene così modificato:

« Sopra ricorso degli interessati, le disposizioni dell'articolo 6 si dovranno applicare anche alle rendite costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti, e qualunque fosse l'età dell'ufficiale al tempo del suo matrimonio. »

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Pozzato. — Modificazioni degli articoli 184 e 240 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1890, n. 164.

Art. 184.
(vigente).

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto. L'esattore o il tesoriere rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 240.
(vigente).

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 184, 185 e 186 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione del quale farà parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 207, n. 2.

Art. 184.
(da sostituire).

Identico.

Entro il 1° aprile dell'anno seguente a quello della chiusura del conto consuntivo, questo con tutti i documenti giustificativi dovrà essere depositato per trenta giorni nella Segreteria municipale.

Ogni elettore amministrativo del Comune avrà diritto di esaminare il conto ed i relativi documenti e potrà presentare in carta libera i reclami alla Giunta municipale, la quale insieme al conto sottoporrà i reclami stessi alle deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 240.
(da sostituire).

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni dell'articolo 184 tanto per ciò che riguarda il deposito del conto consuntivo e documenti giustificativi quanto per il diritto degli elettori di esaminare il conto e produrre eventuali reclami alla Deputazione provinciale, che riferirà al Consiglio per le relative deliberazioni.

Sono pure applicabili alle Amministrazioni provinciali gli articoli 185 e 186 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione del quale farà parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 207, n. 2.

Interrogazioni.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici chiede di poter rispondere d'urgenza a due interrogazioni che non avrebbero il loro posto nella seduta di oggi. Sono le seguenti:

Una dell'onorevole Brunicardi al ministro dei lavori pubblici « per sapere se sia

esatta la notizia data da un giornale quotidiano di Roma, che le Società ferroviarie abbiano invitato il Governo a procedere anticipatamente e immediatamente alla risoluzione del contratto in esercizio che scadebbe il 30 giugno 1905 e quale sarebbe il contegno del Governo. »

L'altra dell'onorevole Nofri « sui criteri del Governo circa l'avvenuta disdetta delle

Convenzioni ferroviarie da parte delle Società esercenti delle grandi Reti, e sulle dichiarazioni che dicesi abbiano accompagnato quella disdetta relativamente allo immediato esercizio di quelle Reti da parte dello Stato. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

Niccolini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono dolente che gli onorevoli interroganti abbiano forse troppo facilmente creduto a quante hanno riferito alcuni giornali circa una comunicazione che ci sarebbe pervenuta dalle Società esercenti le tre grandi Reti ferroviarie. La mia risposta sarà brevissima. All'onorevole Brunicardi, che mi domanda se sia esatta la notizia, rispondo subito che è inesatta, ed all'onorevole Nofri rispondo che non è stata data disdetta alcuna. Credo di aver dato le spiegazioni che gli onorevoli interroganti desideravano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

Brunicardi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sua franca e recisa risposta; ma siccome essa mi potrebbe far passare per troppo ingenuo (*Si ride*) per aver creduto a certe voci, mi preme di giustificare le ragioni della mia interrogazione.

La notizia, oltre ad essere stata pubblicata in un autorevole giornale di Roma, fu pubblicata pure da un autorevolissimo, dal punto di vista delle Società, giornale di Firenze e nel modo più assoluto.

Ma non solo fu pubblicata la notizia in genere, ma anche furono pubblicate le dichiarazioni fatte dal rappresentante dell'Adriatica nel Congresso degli ingegneri. Ma non basta: mi capita oggi il *Giornale dei lavori pubblici*, che passa per organo quasi officioso delle Società ferroviarie, in cui è una nota che riassumerò soltanto per non tediar troppo la Camera:

« In questi giorni corse su taluni giornali politici una notizia inesatta circa la disdetta delle convenzioni vigenti per l'esercizio delle strade ferrate, mentre questa non può intimarsi che due anni avanti alla scadenza del primo periodo, ossia il 30 luglio 1903. Ci risulta invece che in seguito alle lagnanze mosse da alcuni gruppi di ferrovieri, i quali continuano a protestarsi dimenticati nella recente convenzione per gli aumenti di paga, il Governo insistette presso

le Società per ottenere altre facilitazioni anche agli effetti disciplinari.

« Mercoledì 23, le Direzioni generali delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula presentarono al Governo le loro risposte. In esse, dopo aver fatto presenti le difficoltà che dall'attuazione di molte delle nuove proposte deriverebbero al regolare andamento dei vari servizi, hanno rinnovato ufficialmente la proposta, già fatta quando furono loro imposte le precedenti modificazioni, per una risoluzione anticipata ed immediata dei contratti. »

Niccolini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Fra l'esser disposte e l'intimare al Governo c'è una grande differenza!

Brunicardi. « Osservano le Società:

« Il Governo potrebbe sciogliere ogni contratto con gli esercenti e sarebbe libero di disporre come meglio crede, anche per la disciplina del personale, abolendo le norme già concordate con i ferrovieri di Milano, mentre le Società non incorrerebbero nella grave ed insopportabile responsabilità che dall'attuazione di quelle norme possono derivare in ordine alla sicurezza del servizio. »

Ora, come si vede, se la cosa non è lupo sarebbe cane.

Ma non solo le Società hanno fatto una mossa abile, ma hanno detto al Governo: badate, sono tante le cose che ci domandate, anche dal punto di vista della disciplina, che noi siamo disposte fino da oggi a rescindere il contratto; ma mi pare che abbiano voluto anche fare dello spirito, fare anche un poco d'ironia.

Ora l'onorevole sotto-segretario di Stato ci ha detto che non è vero che la disdetta da parte delle Società sia avvenuta, ed io non ho alcun diritto, nè in verità lo potrei, di smentire l'egregio sotto-segretario di Stato; però io mi permetto di fargli una raccomandazione. È indiscutibile che una certa tensione, un certo dissidio tra Società e Governo esiste; è indiscutibile che il problema ferroviario s'impone oggi, più di ieri, e che il Governo oggi ha più dovere di ieri di studiare codesto problema. Esso può essere risolto in due modi: esercizio governativo, oppure esercizio privato. Crede il Governo, e nessuno può essere giudice più competente dell'onorevole sotto-segretario di Stato, per le lunghe trattative, che egli ha avuto coi rappresentanti delle Società, crede il Governo alla possibilità di

venire a degli accordi per l'esercizio privato? e allora affretti a studiare il problema, per non lasciarsi arrivare l'acqua alla gola.

Crede invece, come è più probabile, che saremo inevitabilmente portati all'esercizio di Stato? ebbene, si prepari per tempo ad organizzare una azienda autonoma; studi il problema e si prepari a questo esercizio di Stato, che non sarà un gran danno per il Paese.

Presidente. Questa è una sua opinione!

Brunicardi. Sicuro, è una mia opinione! Io faccio queste raccomandazioni poiché credo che la peggiore delle cose sarebbe di non studiare oggi e trovarci costretti a prorogare, anche di pochi anni, le convenzioni attuali, che sarebbero dannose al nostro Paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta del sotto-segretario di Stato.

Nofri. Le cose dettemi dall'onorevole sotto-segretario di Stato non rispondono affatto alla mia interrogazione. Infatti io gli domandavo in sostanza se, dato che esistesse questa disdetta, quali erano i criteri del Governo sulla disdetta medesima, tanto più se era accompagnata, come si dice, da offerte relative allo immediato esercizio di Stato, vale a dire alla immediata rescissione del contratto.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto, ed io non posso assolutamente smentirlo, che disdette non sono pervenute, ciò che vuol dire che in modo ufficiale il contratto non è stato denunziato.

Egli però si è guardato bene dall'aggiungere se sia più o meno vero che le Compagnie ripetutamente abbiano offerto senz'altro la rescissione immediata del contratto in seguito al concordato con la rappresentanza dei ferrovieri. Ora il non aver risposto a questo è tanto più grave quando si consideri che è proprio in questi giorni che il Governo avrebbe dovuto mettersi d'accordo con le Compagnie per quanto riguarda le ultime modalità di quel concordato, specialmente circa alcune modificazioni al regolamento sul personale, perchè è notorio che se degli oneri finanziari si è dovuto addossare il carico lo Stato, per quanto concerne invece la disciplina e i regolamenti tutto dipende ancora ed essenzialmente dal consenso delle Compagnie.

Si badi che le Compagnie ferroviarie per mezzo dei loro stessi alti funzionari e dei loro giornali officiosi fanno sapere che esse sono pronte alla rescissione dei contratti piuttostochè a cedere su certi punti del concordato. Esse fanno dire, anche a chi non lo vuol sapere, che non intendono più di andare avanti in questo modo che secondo loro compromette l'esercizio.

Mi pare quindi che fra queste dichiarazioni e la disdetta ufficiale corra poca distanza. Dirò anzi che sarebbe più leale ed esplicito dare la disdetta ufficiale piuttosto che fare simili dichiarazioni evidentemente intimidatrici. Ora è impossibile che il Governo, di fronte al contegno delle Società ferroviarie, debba limitarsi ad una pura e semplice negativa della disdetta e non debba dir nulla, assolutamente nulla, in merito a queste dichiarazioni, che egli non può ignorare, che non può negare, e che ormai sono di dominio pubblico: perchè esse costituiscono, ripeto ancora una volta, una vera intimidazione: in quanto che è notorio che non potrebbe, lì su due piedi, lo Stato assumere l'esercizio ferroviario e, d'altra parte, è notorio pure che le Compagnie potrebbero rifiutarsi a certe date condizioni importanti del concordato, e quindi, non solo rendere ancor più acuto il dissidio fra loro e lo Stato, ma, quel che è peggio, rendere più acuto quello fra Compagnie e ferrovieri.

La questione è gravissima; tanto grave, che io, non dico esigo, ma spero d'averne dal sotto-segretario di Stato una risposta che sia meno semplicista di quella che mi ha dato.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Sono in dovere di dire una parola per la chiusa del discorso dell'onorevole Nofri, che m'è assai spiaciuta, perchè da sotto-segretario mi fa passare a semplicista.

Nofri. La risposta: ma non il sotto-segretario.

Niccolini, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici. Capisco... Ma, del resto, dico che l'interrogazione rivoltami dall'onorevole Nofri è molto semplice, inquantochè egli domanda se sia vero che ci sia pervenuta la disdetta delle Convenzioni, e se questa disdetta sia accompagnata da quelle dichiarazioni alle quali allude l'interrogante. Dal

momento che io ho escluso che una disdetta vi sia stata, cade di per se stessa tutta la interrogazione; ed è superfluo che io aggiunga altro.

In quanto poi all'onorevole Brunicardi, io terrò conto delle sue raccomandazioni, pel giorno in cui... avremo tempo di rifletterci: (*Si ride*). Le raccomandazioni, che mi ha fatto l'onorevole Brunicardi, sono appunto pel giorno in cui noi dovremo occuparci della riconsegna delle ferrovie, che, secondo lui, avrebbe dovuto avvenire prossimamente; ciò che non è.

Ed ora pregherei l'onorevole presidente di lasciare nell'ordine del giorno una interrogazione dell'onorevole Cerri, poichè siamo d'accordo per un rinvio, non essendo presente l'onorevole Cerri.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Abignente ha interrogato il ministro dei lavori pubblici « sull'irrazionale e difettoso servizio ed orario della ferrovia Salerno-Sanseverino. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Abignente ha rivolto un'interrogazione in forma un po' recisa al ministro dei lavori pubblici, chiedendo di sapere perchè l'orario di quella linea è irrazionale e difettoso. Siccome rispetto tutti gli apprezzamenti, rispetterò anche l'opinione dell'onorevole Abignente; ma mi permetterò di fargli osservare che l'attuale orario della linea Salerno-Mercato Sanseverino è quello attuato in occasione dell'apertura all'esercizio della linea stessa. Sarà verissimo che esso non risponde a tutti i desiderî dell'interrogante e di quelle popolazioni; ma bisogna notare che non era possibile fare un orario nel quale vi fossero coincidenze con tutti i treni, perchè in base alle convenzioni non si possono avere per ora che tre coppie di treni, mentre vi sono 10 partenze e 10 arrivi di treni a Mercato-Sanseverino, e 15 partenze e 15 arrivi a Salerno, cioè in complesso 50 fra partenze ed arrivi.

Ora, se l'interrogante mi fosse largo di qualche suggerimento, e mi volesse indicare quali delle coincidenze già esistenti egli desidera che siano soppresse e quali se ne possano istituire, non mancherei di ringraziarlo e di tenere presenti tali proposte per lo studio del nuovo orario.

Mi permetta però l'onorevole Abignente di osservare che tre sole coppie di treni abbiamo disponibili, e che con queste tre coppie sole è assolutamente da escludersi che si possa fare il servizio di coincidenza con una ventina di altri treni, onde migliorare il servizio locale.

Tuttavia io non ho mancato di far iniziare pratiche per mezzo del Regio Ispettorato delle strade ferrate perchè si studi qualche miglioramento circa l'orario attuale: ma io non mi dissimulo le difficoltà grandi che si presentano e, per quante modificazioni possiamo fare, non potremo riuscire ad appagare in tutto i desiderî dell'onorevole interrogante.

Ma se egli, come ripeto, vorrà dare qualche suggerimento per il miglioramento di questo servizio, ne terremo conto e procureremo nelle prossime modificazioni di orario di darvi quella migliore applicazione che sia possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Sarò brevissimo. A questa interrogazione ha fatto gentilmente adesione l'onorevole De Marinis, che come me è interessato al buon andamento di quella ferrovia, la quale tocca appunto i nostri due Collegi.

I lamenti pel servizio su questo tratto ferroviario sono di triplice ordine, e cioè: per gli orari, per le merci e pel cattivo, anzi, per l'inservibile materiale.

Per l'orario io dirò che una sola coincidenza prende il treno Sanseverino-Salerno e cioè quella delle 14.25; e conseguentemente si verifica questo fenomeno singolare: che mentre la posta, quando non era aperta all'esercizio la ferrovia, era recapitata nella valle dell'Irno alle nove antimeridiane, ora invece per attendere il treno delle 14.25, invece di giungere alle nove antimeridiane, per effetto dell'esercizio ferroviario giunge alle tre pomeridiane. Questo è un bel risultato!

I viaggiatori poi i quali vanno verso Napoli e Roma non trovano che una sola coincidenza. Inoltre il treno serotino che va o che viene da Salerno, e che è un treno merci, dovrebbe e potrebbe avere una vettura per i viaggiatori, onde quelle popolazioni potessero giovarsene. Non è possibile poi recarsi al capoluogo, Salerno, usando della ferrovia stessa, poichè si impiegano molte e molte ore, quando in vettura si im-

piegano dalle due ore (dai paesi più lontani) sino a mezz'ora (dai più vicini). Le popolazioni, perciò, preferiscono andare sempre, come un tempo, con le vetture. La qual cosa nè giova alle ferrovie, nè allo Stato, nè al pubblico.

Quanto al materiale è così scadente che giorni fa si fermò la macchina per via, e passanti e fanciulli l'accosarono con mezzi speciali di allegra vociferazione; e non mi piacerebbe che la vaporiera, rapido mezzo moderno di locomozione, ispirasse alla fantasia meridionale qualche poco gentile canzone al riguardo. (*Si ride*).

Quanto poi ai treni merci, io pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato, che è stato così gentile con me, di volere anche adoperarsi a che la tariffa locale sia estesa alle stazioni tutte del tratto; poichè da Fisciano come da Baronissi e dagli altri paesi della valle dell'Irno, affluisce tale una quantità di merci che se l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà verificare, troverà che forse non ne affluisce tanta sul tratto Napoli-Avellino; perchè è quello uno dei maggiori centri di produzione e di esportazione.

E con ciò mi dichiaro soddisfatto della buona volontà e delle buone promesse dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lollini al ministro dell'interno « per sapere che giudizio egli si faccia dell'operato del sottoprefetto di San Remo, il quale, con un decreto stranamente motivato, proibì in quella città il Comizio pubblico, che doveva tenersi il 16 febbraio, allo scopo di far conoscere al Governo il desiderio della cittadinanza di veder ricostituita, dopo nove mesi di Commissariato regio, un'amministrazione regolare. »

Non essendo presente l'onorevole Lollini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Abignente al ministro di agricoltura, industria e commercio « sulla insufficiente pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Questa interrogazione, me lo consenta l'onorevole interrogante, è un po' indeterminata, ed io trovo

una certa difficoltà a rispondere ad una interrogazione così formulata: *sulla insufficiente pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento*.

Pur non di meno all'amico Abignente cercherò di dare ampie spiegazioni, sperando che, fra le tante cose che gli dirò, egli trovi quella che desidera.

Debbo dirgli, prima di tutto, che i soli dati, che abbiano valore ufficiale, sono i dati della popolazione. E gli dico subito che questi dati ufficiali da noi furono pubblicati in un termine minore di quello richiesto.

Da questo punto di vista l'onorevole Abignente non può muovere lamento perchè, come vede, abbiamo fatto in fretta, e, quello che più monta, più in fretta degli altri paesi.

Ma forse l'onorevole Abignente desidera sapere quali altri dati pubblicheremo. Ne ho un elenco, e mi auguro che in questo elenco ci siano quelli che possano soddisfare la curiosità e le voglie dell'onorevole Abignente ed i desiderii degli studiosi.

Noi pubblicheremo un volume che darà le cifre degli abitanti per frazioni di Comuni, indicando la popolazione sparsa nelle campagne. Non fa mestieri dimostrare la utilità di questa pubblicazione.

In altro volume raccoglieremo i dati per classificare la popolazione per professioni e condizioni con un'appendice portante il numero dei proprietari immobiliari, urbani e rustici.

Più di questo, onorevole Abignente, non potremo fare, perchè la legge e il bilancio non ce lo consentono. Anzi l'onorevole Abignente converrà con me che, facendo queste pubblicazioni, faremo di più di quello che la legge ci impone.

In quanto poi al tempo l'onorevole Abignente e tutti i cittadini del Regno dovranno aspettare almeno trenta mesi, in primo luogo perchè materialmente avremo bisogno di tutto questo tempo per fare le annunziate pubblicazioni, e poi perchè la spesa per il censimento è divisa in tre esercizi.

Io mi auguro che nella mia risposta l'onorevole Abignente troverà quel tanto che possa soddisfare la sua curiosità, e con questa speranza mi auguro che egli si dichiarerà soddisfatto.

Presidente. L'onorevole Abignente ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto

della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Abignente. Io ringrazio moltissimo l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio della sua risposta che appagherà non solo me, ma tutti coloro che si occupano di scienze economiche e statistiche. Noi desideravamo appunto di conoscere il numero della popolazione delle borgate e soprattutto la distinzione per professioni, che è cosa che manca assolutamente nei censimenti dei passati decenni, e che può fornire tutti gli elementi di studio per la grave questione della incidenza delle imposte.

Ringrazio quindi l'onorevole sotto-segretario di Stato della esauriente risposta.

Presidente. L'interrogazione che segue è dell'onorevole Montemartini agli onorevoli ministro dei lavori pubblici e dell'interno « sulla violenza usata verso il comune di Mezzanino Po nel caricargli in una sola volta il bilancio del contributo allo spurgo del torrente Scuropasso », e decade per l'assenza dell'interrogante.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Calissano al ministro degli affari esteri « sull'autorizzazione data a Compagnie estere, le quali fanno il servizio di trasporto dei nostri emigranti, di fornirsi di vino estero per l'approvvigionamento dei loro vapori. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Il provvedimento al quale accenna l'onorevole Calissano nella sua interrogazione è quello col quale il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro della marina, permise alla Compagnia dei trasporti marittimi di Marsiglia di fornirsi di vino francese che fosse accertato di buona qualità e di farne distribuzione agli emigranti durante i viaggi.

Contro la legalità di questo provvedimento non è possibile muovere alcuna obiezione.

È vero che la tabella E annessa al regolamento per l'emigrazione stabilisce che a ciascun emigrante debbono essere distribuiti tre quarti di litro di vino italiano nei giorni in cui non ha luogo la distribuzione del caffè, e mezzo litro negli altri; ma l'articolo 131 del regolamento stesso dà facoltà ai ministri degli esteri e della ma-

rina di mutare la qualità dei cibi e delle bevande.

Legalmente dunque i ministri degli esteri e della marina concessero alla *Compagnie de transports maritimes* la facoltà di distribuire vino francese di accertata buona qualità, in luogo del vino italiano.

Ma il provvedimento non solo è legale, è anche equo, se si riflette allo scopo che si prefigge la disposizione della tabella E. Quella disposizione evidentemente non può avere scopo commerciale, non può essere dettata a protezione dei prodotti italiani, perchè le disposizioni dettate a protezione dei prodotti italiani non possono trovar sede in un regolamento per l'emigrazione, ma debbono trovar sede altrove e debbono essere coordinate con quelle dei trattati di commercio che impegnano il nostro Stato di fronte agli altri Stati d'Europa.

La disposizione dunque della tabella E ha soprattutto lo scopo di garantire l'igiene ed il buon trattamento degli emigranti. Ora è evidente che il vino francese, quando sia accertato di buona qualità, non è inferiore al vino italiano, e gli emigranti quindi non possono risentir danno alcuno nella igiene e nel trattamento, se in luogo di bere vino italiano bevono vino francese di buona qualità; tanto più se si riflette che il vino francese, anche per gli elementi di cui è composto, si avvicina di molto al vino italiano, mentre altrettanto non si potrebbe dire, per esempio, del vino spagnolo che, come è noto, è più alcoolico della massima parte dei vini nostrani.

Del resto, la *Compagnie de transports maritimes* di Marsiglia ha la sua sede prossima al maggior centro di imbarco d'Italia, ed essa si fornisce colà di viveri e di vino con mite spesa; per converso, grave sarebbe l'onere cui andrebbe incontro, se la si obbligasse a fornirsi di vino italiano.

A tutte queste speciali osservazioni devo aggiungersi ancora come il danno che dalla concessione deriva all'industria vinaria nazionale sia minimo, perchè, a conti fatti, non ascenderanno che a 20 o 25 mila lire di vino quelle che in un anno si acquistano da questa Compagnia per distribuirsi agli emigranti in vino francese anzichè in vino italiano; e di fronte all'entità del commercio vinario italiano una simile cifra non ha importanza alcuna.

Se dunque si riflette agli argomenti che ho poco fa accennati, se si riflette, ripeto, che

nessun danno soffre la industria vinaria italiana, si deve concludere che il negare alla *Compagnie de transports maritimes* di Marsiglia la facoltà che le si è accordata non sarebbe stato conforme a quegli intendimenti di buon vicinato e a quel desiderio di alimentare la cordialità e la molteplicità dei rapporti tra noi e lo Stato vicino, che sono nell'animo di tutti.

Io voglio augurarmi che l'onorevole Calissano sia soddisfatto di queste mie spiegazioni; ad ogni modo posso assicurarlo che, avendo molte altre Società estere, che non si trovano nelle condizioni in cui si trova la Società francese, fatto identica domanda, noi a queste domande abbiamo risposto negativamente; così che egli può esser tranquillo che quella facoltà che si concesse alla Compagnia di Marsiglia non sarà concessa ad altre Società, e può esser sicuro quindi che l'industria vinaria italiana non avrà a soffrire dal nostro provvedimento alcun danno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Calissano. Anzitutto io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato degli esteri delle spiegazioni che ha voluto fornirmi, ed io potrei dichiararmi soddisfatto se dovessi semplicemente limitare la mia risposta a quella ultima dichiarazione che ha fatto, che cioè la concessione fatta a quella Compagnia di Marsiglia non sarà ripetuta ad altre Società. Anzi, io stesso riconosco che già altri rifiuti furono dati ad analoghe domande fatte da altre Compagnie straniere. Ma non posso consentire con l'onorevole sotto-segretario di Stato degli esteri nella interpretazione che dà all'articolo 131 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione, in quanto che non ritengo che sia anzitutto nelle facoltà del ministro degli esteri, e nemmeno del Commissariato, di derogare alle disposizioni della tabella E, e perchè non credo altresì che lo scopo prefissosi dal legislatore con questa disposizione sia semplicemente igienico, ma credo anche che si sia voluto, in questa circostanza, tutelare la nostra produzione, la quale, ritenga pure l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, specialmente per quanto ha tratto al rifornimento delle infermerie dei vapori, destinati all'emigrazione, offre maggiori garanzie, in fatto di vini, di quella che offrono le

Compagnie estere. Siccome però, se io volessi inoltrarmi in una discussione legale intorno alla interpretazione della legge, troppo a lungo dovrei intrattenere la Camera, e poichè la questione merita un esame più attento e più profondo, così io non dichiarandomi, per questa parte, soddisfatto della risposta ottenuta, mi riservo di ritornare su questa questione, riproponendola sotto forma di interpellanza. (*Commenti*).

Presidente Viene ora una interrogazione dell'onorevole Mango allo stesso ministro degli affari esteri « sulle ragioni per le quali non ancora furono indennizzati dallo Stato di Bahia gl'italiani saccheggianti a Pe-da-Serra nell'ottobre 1896, e sulla mancata pronuncia degli arbitri, all'uopo da oltre due anni nominati, fra i quali evvi il nostro ministro plenipotenziario a Rio Janeiro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Nel 1896 avvennero nello Stato di Bahia, nel Brasile, degli atti di violenza nei quali parecchi nostri connazionali ebbero a soffrire. Questi atti di violenza furono cagionati da 60 assalitori, i quali si trovavano sotto gli ordini di tal Marquez de Silva.

Appena fu conosciuto che alcuni connazionali avevano sofferto, il nostro ministro si affrettò a rivolgersi al Governo federale del Brasile affinchè provvedesse alla tutela dei cittadini italiani.

Intanto le stesse milizie dello Stato di Bahia avevano inseguito la banda e parecchi banditi avevano uccisi ed altri parecchi ne avevano fatti prigionieri. Anzi il capo stesso della banda fu poi condannato ad otto anni di carcere cellulare.

Data così soddisfazione morale ai nostri connazionali, rimaneva a dare soddisfazione economica. Intorno alle indennità che ai nostri dovevano essere corrisposte si adoperò il console a Pernambuco, il quale ebbe varie conferenze e discussioni col capo dello Stato di Bahia, discussioni che si aggiravano specialmente intorno all'ammontare delle indennità stesse.

Il capo dello Stato di Bahia, che dapprima non pareva troppo disposto, finalmente consentì ad ammettere che delle indennità dovessero essere concesse, e si dimostrò anche inchinevole ad accordarsi intorno all'ammontare delle medesime. Ma

poichè le sue buone intenzioni non riescivano mai ad atti concreti, si stabilì tra il capo dello Stato ed il nostro console che dovesse deliberare sull'ammontare di queste indennità il nostro ministro a Rio, di accordo col ministro delle relazioni estere della Confederazione Brasiliana. Ma, come intende bene l'onorevole Mango, non si trattava di un arbitrato: v'erano soltanto due uomini autorevoli che dovevano discutere tra loro circa l'ammontare delle indennità e dovevano, possibilmente, porsi d'intesa.

Il nostro ministro al Brasile, che era allora il compianto Antonelli, avendo delle relazioni personali col capo dello Stato di Bahia, tentò, prima di rivolgersi al ministro degli affari esteri del Brasile, di venire ad accordo col capo dello Stato di Bahia medesimo. Ma l'accordo sventuratamente non si raggiunse, e quando il conte Antonelli si accingeva appunto ad incominciare la discussione col ministro degli affari esteri degli Stati Uniti del Brasile, avvenne, come tutti sanno, la sua morte, che il Parlamento e la Nazione hanno lamentata.

L'incaricato di affari che si trovava sul luogo non aveva l'autorità necessaria per condurre in porto una simile annosa faccenda. Giunto però il nuovo ministro a Rio, principe di Cariati, ebbe dal Ministero degli affari esteri le più energiche istruzioni per rinnovare le pratiche e riproporre al ministro degli affari esteri del Brasile la questione, affinché questa, d'accordo con lui, fosse una buona volta risolta.

Noi stiamo attendendo ora di conoscere quale risultato abbiano avuto gli ulteriori passi del ministro italiano a Rio. Posso però assicurare l'onorevole Mango che il Ministero degli esteri non perde di vista tale questione e tutelerà, come sempre, i legittimi interessi dei nostri connazionali.

Presidente. L'onorevole Mango ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Mango. La mia modesta interrogazione si riannoda ad una questione di ordine generale molto vasta, quale è quella della protezione dei nostri connazionali all'estero. Le notizie che l'onorevole sotto-segretario per gli affari esteri ha fornito sono assolutamente esaurienti per quanto riguarda il fatto; però è opportuno che la Camera sappia che nello Stato di Bahia vi sono molte decine di migliaia di emigranti, special-

mente della mia provincia di Basilicata, presso i quali sta propalandosi il concetto che essere italiani significa in quei luoghi essere della gente assolutamente trascurata...

Cirmeni. È stato sempre così.

Mango. È stato sempre così, dice l'onorevole Cirmeni, ed è deplorabilissimo che lo sia. E per quanto sia modesta la mia voce, io ho inteso oggi la necessità d'informare la Camera come fino dal 1896 ad oggi centinaia di nostri connazionali si sono veduti distruggere tutte le loro mercanzie ed hanno perduto capitali rilevanti, e non si trova ancora modo di indennizzarli.

È vero quello che ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato che il Governo ha con molto fervore cercato, se era possibile, di poter ottenere qualche cosa di concreto dal capo dello Stato di Bahia, ma il fatto è, ripeto, che dal 1896 a tutt'oggi purtroppo nulla si è ottenuto. Vorrei vedere se non si fosse trattato d'italiani, ma di appartenenti ad altra nazione se a quest'ora non avrebbero avuto quello che loro spettava.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.* No, onorevole Mango, gli italiani hanno l'identica protezione dei cittadini di tutti gli altri Stati.

Mango. Gli atti di denegazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato, mi danno ad ogni modo pegno per lo meno, e di questo lo ringrazio, che il Governo saprà tutelare molto più energicamente di quello che ha fatto per questo fatto finora gli interessi dei nostri connazionali, poichè è deplorabile vedere come dallo Stato di Bahia in poi ad arrivare alla Svizzera, or perchè si tratta di troppo deboli, ed or perchè si tratta... di troppo forti, ce ne stiamo molto spesso a tollerare ingiustizie, che andrebbero invece represses con quella energia, che deve avere ogni grande nazione!

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri (con forza).* La Camera è testimone che il ministro degli esteri ha saputo e sa in ogni occasione tutelare l'onore nazionale, e recenti fatti hanno ciò evidentemente dimostrato.

Io posso assicurare l'onorevole Mango che i cittadini italiani, e ve ne sono quattro milioni sparsi in tutte le parti del mondo, così che è ufficio laborioso il sostenerne la difesa, trovano e troveranno sempre al Mi-

mistero degli esteri la più efficace tutela, poichè a noi sta a cuore al pari di ogni altro collega della Camera, l'onore nazionale e sappiamo tenerne sempre alto il prestigio. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Sono esaurite per oggi le interrogazioni.

Votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili.

Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera pia di S. Giuseppe.

Proroga a tutto luglio 1902 dell'abbuono del 30 per cento per la distillazione dei vini concesso dalla legge 29 dicembre 1901, n. 522.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

Debbo avvertire la Camera che nel titolo del disegno di legge: Prestito a premi ecc., è incorso un errore, perchè ove è detto: « Cassa dell'Opera pia di S. Giuseppe », si deve dire: « Cassa di patronato di S. Giuseppe. »

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

Ceriana-Mayneri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abruzzese — Abignente — Aguglia — Alessio — Arconati — Arlotta — Arnaboldi.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Barzilai — Bertarelli — Bertetti — Bettòlo — Biscaretti — Bissolati — Bonin — Bonoris — Borghese — Boselli — Bovio — Branca — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Brunicardi.

Calissano — Camagna — Camera — Cantalamessa — Capaldo — Cappelli — Caralli — Carcano — Carmine — Casciani — Catanzaro — Celli — Ceriana-Mayneri

— Cerutti — Cesaroni — Chiappero — Chiesa — Chiesi — Chimienti — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colombo-Quattrofrati — Colosimo — Compans — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curreno.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Giacomo — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Marinis — De Martino — De Novellis — De Prisco — De Viti De Marco — Di Broglio — Di San Giuliano — Di Scalea — Donadio — Dannaperna — Dozzio.

Falconi Nicola — Falletti — Faranda — Fasce — Fazio — Ferrero di Cambiano — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Franchetti — Frascara Giuseppe — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Galimberti — Galletti — Galli — Gallini — Galluppi — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Gavotti — Ghigi — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Grassi-Voces.

Imperiale.

Lacava — Lampiasi — Landucci — Laudisi — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lollini — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Malvezzi — Mango — Manna — Masciantonio — Massa — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mazziotti — Mel — Mestica — Miaglia — Micheli — Miniscalchi — Molmenti — Montagna — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morgari.

Nasi — Niccolini — Nofri — Navoloni.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Pantano — Panzacchi — Papadopoli — Patrizi — Pavoncelli — Pennati — Perla — Piccini — Piccolo-Cupani — Pini — Pivano — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quintieri.

Riccio Vincenzo — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Silvestri — Socci — Sommi-Picenardi — Sonnino — Soulier — Spada

— Spirito Beniamino — Squitti — Steluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testa-secca — Ticci — Torlonia — Torrigiani — Turbiglio.

Valeri — Valle Gregorio — Varazzani — Vendramini — Vienna — Vigna — Visocchi.

Wollemborg.

Zanardelli — Zannoni.

Sono in congedo:

Albertoni — Angiolini — Avellone.

Bertesi — Bertolini — Bianchini — Bonacossa — Borciani — Bracci.

Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Calvi — Cavagnari — Cerri — Cimatei — Civelli.

Daneo Gian Carlo — De Felice-Giufrida — De Gaglia — Dell'Acqua — De Luca Paolo — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Trabia — Donati.

Falcioni — Florena — Francica-Nava — Frascara Giacinto.

Giaccone — Grippo.

Leone — Lojodice.

Marcora — Meardi — Morpurgo.

Ottavi.

Palberti — Pastore — Piovene.

Rampoldi — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Rosano — Rovasenda.

Sormani.

Sono ammalati:

Bonardi.

Capoduro — Chiapusso — Coffari — Colajanni.

Della Rocca.

Facta — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fili-Astolfone.

Gianolio.

Lazzaro.

Marazzi — Marsengo-Bastia — Mazza — Medici.

Pompilj.

Rizzetti — Rubini.

Assenti per ufficio pubblico:

Credaro.

Gattoni.

Martini.

Rava — Romano Adelelmo.

Toaldi.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli uscieri giudiziari.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari.

La Camera rammenta che nella seduta di sabato è rimasto sospeso l'articolo secondo.

La Commissione, d'accordo col Governo, ne propone questa nuova formula:

« Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superare quella di 35;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un Istituto Regio o pareggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sull'aritmetica, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro, e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli uscieri;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunto all'ufficio di giurato a' termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato di interdizione o di inabilitazione o di fallimento;

8° avere prestata una cauzione in iscrizione sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento. »

Al primo capoverso era stato proposto dall'onorevole Aguglia un emendamento, che è stato accolto.

Sui tre primi numeri non vi sono emendamenti; li pongo quindi a partito.

(Sono approvati)

Sul numero 4 vi sono questi due dell'onorevole Marinuzzi:

« Non essere stato condannato nei casi dei numeri 2 e 3 della legge 8 giugno 1874 sui giurati.

« Non essere stato condannato per delitto alla pena della reclusione. »

È presente l'onorevole Marinuzzi?

(Non è presente).

Allora questi emendamenti s'intendono ritirati.

Vi è poi un emendamento allo stesso numero 4 dell'onorevole Pivano, così formulato:

« Non essere stato condannato a qualsiasi pena per delitti d'azione pubblica nei cinque anni anteriori alla nomina. »

È presente l'onorevole Pivano?

(Non è presente).

Anche questo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Faranda propone allo stesso numero 4 il seguente emendamento:

« Non avere subito condanna notata nel Casellario e dentro il termine segnato per la recidiva dal Codice penale. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Pozzi Domenico, relatore. Non lo accetta.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Il testo concordato, se non m'inganno, rende inutili quegli emendamenti che potevano solo aver ragione di essere in confronto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge presentato dal mio predecessore.

In quanto a quello dell'onorevole Faranda è facile osservare che nel casellario giudiziale si debbono notare tutte le condanne, anche per quei delitti che non importano nessuna incapacità.

Ora, ove adottassimo la formula da lui proposta, la quale pone quale condizione per la nomina ad ufficiale giudiziario che non siasi riportata alcuna delle condanne annotate nel casellario, si verrebbe alla conseguenza di creare una incapacità anche per coloro che fossero stati puniti con pene le più lievi e per delitti di poco momento.

Prego quindi l'onorevole Faranda di ritirare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda, per dichiarare se mantenga o no il suo emendamento.

Faranda. Mi rincresce di dover mantenere il mio emendamento, e dirò brevemente le ragioni che mi vi determinano.

La ragione specialissima è questa: che fra le cause per le quali si è esclusi dal far parte delle liste dei giurati, ve ne sono di quelle che io non credo possano trovare la loro applicazione quando si tratti di no-

mine ad usciere: viceversa nella legge su giurati non sono compresi alcuni casi pei quali non dovrebbe ammettersi l'assunzione di una funzione tanto alta e delicata quale è quella dell'usciere; perchè ho il torto di credere che le mansioni affidate agli uscieri assurgano ad una grandissima importanza, trattandosi della tutela dei diritti dei cittadini.

Con la formula da me adottata io credo che la dignità delle funzioni d'usciere sarebbe salvaguardata; non potendosi avere fiducia in un usciere che abbia subito una condanna.

Ho creduto però di aggiungere due temperamenti: il primo è questo, che non ogni condanna deve portare all'incapacità di aspirare all'ufficio di usciere, ma soltanto quelle che non possono venire eliminate dal cartellino penale. Perchè nel casellario è vero che non sono registrati tutti quei provvedimenti, sentenze od ordinanze, che gli uffici d'istruzione o i magistrati hanno emesso, ma nella stessa legge è detto che vi sono delle condanne, le quali, sia per la lieve entità, sia per il loro contenuto, non vanno mai menzionate, quante volte si chieda dal cittadino il certificato penale.

Un altro temperamento è questo, che, quando sia trascorso un certo tempo, si può avere fiducia che il delinquente si sia emendato e quindi non si deve tener conto della condanna. È questa una delle ragioni per le quali il Codice penale toglie la possibilità di esasperare la pena per titolo di recidiva.

Con queste indicazioni io credo che si eviterebbero le difficoltà le quali, numerosissime nel primo disegno di legge del Ministero accettato poi dalla Commissione, non mi pare che siano interamente eliminate con la nuova formula adottata dal Governo e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Non debbo lasciare senza risposta le considerazioni svolte da un collega così autorevole, quale è l'onorevole Faranda, le sue opinioni non sembrandomi in alcun modo e per nessun verso accettabili.

Anzitutto egli ha dimenticato una cosa, ed è che nell'articolo 5° non si riconosce il diritto assoluto ad essere nominati ufficiali giudiziari; invece si determinano i casi nei quali una persona non può essere ammessa a concorrere a tale ufficio. E quindi,

indipendentemente dai casi di indegnità stabiliti nella legge, si possono non ammettere quelli che per la loro condotta riprovevole siano reputati immeritevoli di esercitare una così delicata funzione. Ciò posto, è sembrato che bastasse pigliare a norma le disposizioni degli articoli 9 e 87 dell'ordinamento giudiziario che regolano le incapacità per l'ammissione a funzioni nell'Amministrazione della giustizia. Tali norme però, anche in questo caso, non hanno mai impedito che la condotta riprovevole sia d'ostacolo a che possa entrare in magistratura, anche chi non abbia riportato alcuna delle condanne che costituiscono una incapacità assoluta. Quindi non esistono i pericoli accennati dall'onorevole Faranda, il quale per evitarli fa una proposta che sarebbe cagione di maggiori inconvenienti, poichè egli vorrebbe che una condanna qualsiasi annotata nel casellario basti perchè non si possa essere ammessi al posto di ufficiale giudiziario.

Nel casellario giudiziale, come tutti sappiamo, si annotano indistintamente le imputazioni e le condanne, qualunque esse siano, anche quelle per contravvenzione. Accettando la proposta dell'onorevole Faranda, si verrebbe alla conseguenza di estendere l'incapacità a chi avesse riportato una di quelle condanne per reato di stampa, per duello, ecc.; cose che non menomano l'onorabilità del cittadino.

Ora possiamo noi fare questa esclusione? Dice l'onorevole Faranda che si tratta di un ufficio delicato; ma non lo è certamente meno, quello di giurato o di giudice, e pure le incapacità riguardo ad essi non sono stabilite secondo i criterii da lui enumerati, ma bensì con le stesse norme che prevalgono nell'articolo quale è proposto dal Governo e dalla Commissione. Prego quindi la Camera di non voler accettare gli emendamenti dell'onorevole Faranda.

Presidente. Onorevole Faranda, insiste?

Faranda. Se mi permette dirò un'ultima parola ed è questa, che la voce *casellario* è stata scritta, dirò così, per equivoco e si dovrebbe sostituire, secondo il mio intendimento, con le altre parole *cartellino penale*.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. È la stessa cosa.

Faranda. Domando perdono: non è la stessa cosa; perchè secondo la legge sul casellario, non si notano nei cartellini penali le condanne lievi sebbene esse sieno regi-

strate nel casellario giudiziario. Io mantengo, malgrado le osservazioni in contrario, il mio emendamento, per evitare una casistica che può essere sempre pericolosa.

Presidente. Il Ministero e la Commissione accettano l'emendamento dell'onorevole Faranda così modificato?

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Esso si riferisce non al n. 4 ma al 6 del nuovo testo.

Presidente. Sta bene.

Allora pongo a partito il n. 4 dell'articolo 2 concordato tra Governo e Commissione. (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni in contrario, questo n. 4 si intende approvato.

(*È approvato*).

N. 5: « Aver superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sull'aritmetica, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro, e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli uscieri. »

L'onorevole Pivano propone la soppressione di questo numero 5, ma, non essendo presente l'onorevole Pivano, il suo emendamento s'intende ritirato.

Non essendovi alcun emendamento, il numero 5 s'intende approvato.

(*È approvato*).

« 6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunto all'ufficio di giurato a' termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3^a), modificati col Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. »

A questo numero 6 cadrebbe l'emendamento dell'onorevole Faranda al n. 4.

Insiste l'onorevole Faranda?

Faranda. Non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito il numero 6.

(*È approvato*).

« 7° non essere in istato d'interdizione o d'inabilitazione o di fallimento. »

L'onorevole Pivano aveva proposto un emendamento; ma, non essendo egli presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Faranda proponeva questo emendamento: « non essere in istato di interdizione o di inabilitazione » ma esso fu accolto nella nuova formula concordata tra la Commissione e il Ministero. Pongo quindi a partito questo n. 7.

(*È approvato*).

« 8° avere prestato una cauzione in iscrizione sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento. »

L'onorevole Cottafavi aveva presentato a questo n. 8 un emendamento. Lo mantiene?

Cottafavi. Non lo mantengo; ma mi riservo di parlare sull'articolo 14.

Presidente. Metto ai voti questo n. 8.

(È approvato).

L'onorevole Faranda ha proposto di aggiungere questo paragrafo:

« In caso di condanna revocabile o di imputazione di delitto o di stato di fallimento, la nomina sarà sospesa, sino all'esito del giudizio o del processo od alla revoca della declaratoria di fallimento. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Pozzi Domenico, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Onorevole Faranda, insiste in questa sua aggiunta?

Faranda. L'emendamento perde qualunque importanza dopo la dichiarazione che è stata fatta, vale a dire che in quest'articolo concordato si sono preveduti tutti questi casi. Perciò lo ritiro.

Presidente. Allora, non essendovi altre proposte, metto a partito l'intero articolo 2.

(È approvato).

Nell'ultima tornata rimase sospeso anche l'articolo 14, per il quale la Commissione d'accordo col Governo, propone questa nuova formula:

« Coloro che, secondo le cessanti disposizioni, ottennero l'abilitazione alle funzioni di usciere, possono essere nominati ufficiali giudiziari, qualora possiedano i titoli indicati nell'articolo 2, n. 7, e gli altri requisiti prescritti nella presente legge.

« Quelli che ottennero tale abilitazione, sebbene non abbiano i titoli anzidetti, potranno essere ammessi al primo esame di concorso per la nomina ad ufficiale giudiziario qualora si trovino forniti degli altri requisiti di cui all'articolo 2. Quelli che ottengano le idoneità nel detto esame conservano la rispettiva anzianità.

« Non possono essere nominati e non saranno ammessi al concorso coloro che abbiano compiuto i cinquant'anni di età e che non provino di avere almeno nei tre anni precedenti all'attuazione di questa legge, prestato presso un usciere servizio continuo e non interrotto.

« Gli abilitati anzidetti hanno inoltre ti-

tolo per essere destinati a preferenza quali commessi ai sensi dell'articolo 12. »

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Barzilai. Senza spiegarne le ragioni, che mi sembrano intuitive, vorrei pregare il Ministero e la Commissione di modificare quest'articolo nel senso che si ammetta il diritto alla nomina di quei funzionari che abbiano sei anni di continuo e non interrotto servizio.

Credo che il Ministero e la Commissione possano entrare in quest'ordine di idee, che risponde all'equità, dato il servizio prestato e l'abilitazione già ottenuta da questi commessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais-Serra.

Pais Serra. Debbo fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro.

Lo prego di prendere in considerazione lo stato di fatto in cui si trovano non pochi allievi uscieri specialmente in Sardegna, dove non possono avere la pratica che hanno nel continente. Siccome sarebbe lungo portare a conoscenza della Camera le loro condizioni speciali, propongo che si accordi all'onorevole ministro la facoltà di emanare una disposizione transitoria per far ragione a quei diritti che egli stesso troverà giusti.

Presidente. L'onorevole Gallini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Coloro che, secondo le vigenti disposizioni, hanno ottenuta l'abilitazione alle funzioni, d'uscieri saranno nominati ufficiali giudiziari, senz'obbligo di ulteriori esami ed in precedenza agli abilitati in concorsi banditi dopo che la presente avrà vigore di legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Il mio emendamento tende a far rispettare quei diritti quesiti che si rispettano in tutte le leggi simili a questa quando si tratta di categorie di persone già avanti nella carriera.

Io ricordo che nell'altra leggina relativa ai mandatarî di pretura fu fatto, e dall'onorevole ministro e da me, quale rappresentante della Commissione, uno sforzo per sostenere un concetto di questo genere e ricordo che la Camera ci dette ragione. Non so se Commissione e Governo con l'articolo concordato abbiano avuto l'intendimento di arrivare a questo scopo, certo mi pare che non l'abbiano raggiunto. Vorrei

quindi che l'onorevole ministro trovasse una formula più precisa per conservare almeno il diritto a coloro che da un certo numero di anni, cinque o sei, si trovino in queste condizioni, e soprattutto vorrei che si evitasse lo sconcio di far ripetere l'esame a coloro che lo hanno già superato. A che cosa altrimenti gioverebbe l'aver dato questo esame, l'aver studiato, l'aver sopportato spese e sacrifici per darlo?

In quanto poi al mio emendamento, poichè stimo che sia difficile la sua approvazione se il Ministero e la Commissione non lo accettano, attendo delle spiegazioni; e vorrei almeno che mi si rassicurasse che questi diritti quesiti saranno rispettati così come altri analoghi vennero in altre leggi riconosciuti.

Presidente. A questo articolo vi ha pure un emendamento sostitutivo dell'onorevole Di Stefano.

Ne do lettura:

« Coloro che, secondo le vigenti disposizioni, hanno ottenuto l'abilitazione alle funzioni di *ufficiale giudiziario*, saranno nominati, quantunque abbiano superato gli anni 40 e non posseggano i titoli di studio prescritti dall'articolo 2, n. 7, della presente legge, purchè abbiano gli altri requisiti richiesti. »

È presente l'onorevole Di Stefano?

(Non è presente.)

Il suo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Pescetti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Coloro che da oltre cinque anni prestano opera continua presso uffici di uscieri giudiziari, e che si trovano già abilitati alle funzioni di uscieri saranno ammessi a sostenere un esame pratico-legale nelle rispettive sedi di Corte di Appello entro due mesi dall'applicazione della presente legge, quantunque in età superiore ai 40 anni e senza i titoli di studio prescritti dall'articolo 2, n. 7, di questa legge, purchè però abbiano tutti gli altri requisiti richiesti. »

« Quelli che supereranno la prova saranno secondo il merito e l'età collocati in graduatoria per ogni distretto di Corte d'appello, e verranno nominati man mano che si renderanno vacanti dei posti. »

Presidente. È presente l'onorevole Pescetti?

(Non è presente.)

Il suo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Aguglia ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Coloro che, a norma delle abrogate disposizioni, ottennero l'abilitazione all'ufficio di uscieri, saranno di preferenza destinati quali commessi, di cui all'articolo 12, e nominati ufficiali giudiziari a turno di graduatoria, senza obbligo di ulteriori esami. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. Trovo inutile svolgere questo emendamento che è stato da me già spiegato sabato scorso, e mi unisco a quanto ha detto oggi l'onorevole Gallini.

Dichiaro però che attendo le dichiarazioni della Commissione e del Governo per vedere se sia il caso di mantenere questo mio emendamento.

Presidente. Da ultimo vi ha il seguente emendamento, dell'onorevole Pozzo Marco, pure sostitutivo:

« Coloro che secondo le vigenti disposizioni hanno ottenuto l'abilitazione alle funzioni di uscieri potranno ottenere la nomina ad ufficiale giudiziario a turno di graduatoria, quantunque abbiano superato gli anni 40 e non posseggano i titoli di studio prescritti dall'articolo 2, n. 7, della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco.

Pozzo Marco. Il nuovo testo dell'articolo 14 ripara solo fino ad un certo punto alle ingiustizie che sono state segnalate da alcuni nostri onorevoli colleghi. Poichè con esso in sostanza si riconosce che coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione alle funzioni di uscieri hanno, se non un diritto quesito, almeno una posizione di fatto che deve essere rispettata; e per essere logici e giusti occorre effettivamente rispettarla.

Ma il nuovo testo non risponde ancora nè alle esigenze della giustizia nè alle condizioni di fatto, giacchè secondo il penultimo capoverso non solo non possono essere nominati, ma non saranno neppure ammessi al concorso coloro i quali abbiano compiuto i 50 anni, e coloro altresì i quali non provino di avere almeno nei tre anni precedenti alla attuazione di questa legge prestato, presso un uscieri, un servizio non interrotto.

Ora non si può accettare un criterio così esclusivo; giacchè il servizio prestato presso un uscieri non è il solo modo, per gli abilitati, di poter dimostrare che hanno conservato le attitudini già loro riconosciute. Molti altri modi vi sono per poter dimo-

strare di aver conservato le attitudini medesime; ed anzi è arbitrario anche il supposto che le attitudini non siano state conservate indipendentemente da qualsiasi servizio.

Evidentemente il nuovo testo dimostra, da una parte, che non si sa negare che gli abilitati hanno un diritto, od almeno una posizione di fatto, che deve essere rispettata, e dall'altra che vuolsi, per quanto possibile, eludere il diritto medesimo.

Io vi prego di considerare che gli abilitati, coloro cioè i quali hanno subito l'esame, e riportato l'idoneità secondo le disposizioni vigenti, sono perfino classificati, in base al risultato dell'esame, in una graduatoria presso le diverse Corti d'appello, e secondo tale graduatoria, come fu data ai loro colleghi, così essi attendono a loro turno la nomina. Che direste, o signori, se agli avvocati, ai medici, agli ingegneri, dopo riportata la laurea, si venisse a contestare l'idoneità ad esercitare la loro professione, e si prescrivesse, che debbano subire un nuovo esame, che i titoli che prima erano riconosciuti validi, ora non sono più sufficienti? Si dice nella relazione ministeriale che, se non si prescrivessero maggiori titoli ed un nuovo esame anche ai già abilitati, si dovrebbe protrarre indefinitamente l'applicazione di questa legge, e ciò perchè sono ancora troppi coloro i quali debbono ottenere il posto. Ma, o signori, è questa una ragione seria? È questa una ragione che risponde al sentimento della giustizia? Notatelo bene, o signori, non si tratta soltanto di individui i quali abbiano ottenuto una patente, la quale valesse, secondo le disposizioni vigenti, ad entrare nella carriera; ma si tratta di individui che già vi si sono affacciati, e starei per dire, entrati, e che ora si vedrebbero espulsi.

Essi hanno compiuto un tirocinio, si sono presentati all'esame e sono stati classificati, secondo il risultato di questo. Essi hanno presso le diverse Corti d'appello un numero nella rispettiva graduatoria, sopra la quale si procedette fin qui e si procede ancora oggi alla nomina, man mano che si rendono vacanti i posti di usciere; onde vi sono di quelli che si trovano alla vigilia della loro nomina. Ora, con quale giustizia si potrebbe dire a costoro: voi avete bensì superato l'esame d'abilitazione; siete bensì stati classificati secondo il risultato dell'esame che avete subito; siete bensì alla vi-

gilia della vostra nomina ma tutto questo non vale più niente? Il legislatore ha cambiato di avviso, vi ha squalificato, vi ha tolto ogni diritto. Voi non potrete neppure essere ammessi ad un altro esame di concorso.

Ma è possibile che ciò avvenga? Se crediamo di prescrivere maggiori requisiti per la carica di usciere, sia pure; ma ciò per l'avvenire; per il passato, no certo. Le leggi non sono giuste, quando vengono a spiegare un effetto retroattivo, quando vengono a togliere ad un cittadino una posizione che ha conquistato.

Ciò non è nè giusto, nè politicamente saggio. Ministero e Commissione col nuovo testo hanno dimostrato di essersi convinti come si battesse una falsa strada, con l'articolo 14 che era stato proposto; onde sentirono la necessità di una modificazione, ma questa non rispetta ancora abbastanza i principii della giustizia.

Io non comprendo come, una volta riconosciuta l'idoneità ed accordata l'abilitazione a coprire una carica, si possa negare l'una e l'altra; ma ad ogni modo, nel caso presente, domando perchè soltanto l'aver per tre anni precedenti all'attuazione di questa legge prestato servizio presso un usciere, perchè soltanto questo debba essere il mezzo per poter dimostrare che si sia conservata quella idoneità che era stata riconosciuta?

La verità è questa: l'idoneità è stata riconosciuta, e non la si può più disconoscere; l'abilitazione è stata accordata, e non la si può più negare. Coloro i quali, secondo la legge finora vigente, hanno subito l'esame, hanno avuto il riconoscimento della loro idoneità, hanno riportato l'abilitazione ed hanno ottenuto la loro classificazione nella graduatoria, devono conservare la loro posizione.

Per queste ragioni, mantengo l'emendamento, o meglio l'articolo sostitutivo da me presentato.

Presidente. Gli onorevoli Chimienti, Santini, Silva, Ludovico Fusco, Pasquale Libertini, Tinozzi, Spagnoletti, Tripepi, Fasce e Cerri hanno proposto la seguente aggiunta all'articolo 14:

«Coloro che, alla promulgazione della presente legge, posseggano oltre l'abilitazione predetta anche i titoli di studio di cui al n. 7 dell'articolo 2, potranno essere nomi-

nati ufficiali giudiziari senza bisogno di nuovo concorso. »

L'onorevole Chimenti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Chimenti. Onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto l'onorevole Pozzo non mi resta che aggiungere poche parole, le quali d'altronde, se il cuore del ministro e della Commissione non si sono commossi alla orazione del preopinante piena di tanta foga e di tanta convinzione nella giustizia della causa, avrebbero scarso valore.

Ad ogni modo mi sembra che sarà molto difficile che il ministro e la Commissione si rifiutino di accettare il mio emendamento, poichè esso in linea subordinata si riferisce semplicemente a quei candidati uscieri i quali, oltre all'abilitazione, posseggono anche i titoli di studio...

Voci. Il suo emendamento è stato accolto nel nuovo testo.

Chimenti. Allora il mio scopo è stato raggiunto e non ho altro da dire. Mi associo soltanto alle osservazioni dell'onorevole Pozzo.

Presidente. C'è anche un emendamento dell'onorevole Aguglia...

Aguglia. Quest'altro mio emendamento non ha proprio una stretta connessione con quello che si è detto finora e può formare un articolo a parte.

Presidente. Allora lo riserbiamo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione, quando ha accettato di ristudiare d'accordo col ministro l'articolo 14, lo fece in seguito alla discussione avvenuta alla Camera e per la quale parve che, in omaggio all'equità, si dovesse vedere di dare alle legittime aspettative dei già abilitati uscieri una più larga parte.

Però fino da allora si notò non essere il caso di parlare di diritti acquisiti, ma di semplici aspettative; anzi di aspettative le quali, a sensi dell'articolo 179 dell'ordinamento giudiziario, non conferiscono alcun titolo ad essere nominati. Quindi è soltanto in via di equità che si deve giudicare di questa condizione di cose; ed in questo terreno, credano pure gli onorevoli colleghi e specialmente l'onorevole Pozzo il quale così vivacemente ha difeso il suo emendamento, che la Commissione ed il Governo non sono secondi ad alcuno.

Dunque la Commissione si è trovata di

fronte a questa condizione speciale. Vi sono abilitati uscieri i quali hanno fatto l'esame e poi hanno esercitato tutt'altra professione che quella dell'usciera; (*Interruzioni*) e vi sono di quelli i quali sono stati abilitati uscieri e poi hanno fatto il tirocinio in uffici di usciera; vi sono abilitati uscieri i quali hanno la licenza ginnasiale o tecnica, e vi sono di quelli che non l'hanno.

Di fronte a questa diversa condizione di fatto ci siamo dati pensiero di vedere se ci fosse modo di trovare una soluzione: tenendo conto però, onorevoli colleghi, che la nuova legge dà nuovi e maggiori diritti agli uscieri, e quindi non è a meravigliarsi che esiga dai medesimi maggiori requisiti. (*Interruzioni*). Sì, nuovi e maggiori diritti.

Ora la Commissione pensò da una parte che qualora quelli i quali hanno già l'idoneità ottenuta a sensi della legge del 1865 dovessero essere senz'altro nominati uscieri, la legge nuova tarderebbe ad andare in vigore per un grande numero di anni; pensò, se fosse stato il caso di mantenere a questi uscieri la loro anzianità conquistata con l'idoneità già ottenuta, pur volendo la prova del nuovo esame, (perchè le leggi sulle quali l'esame verte si sono mutate, specialmente quella di bollo e registro): e dall'altra, d'accordo col ministro, tentò di studiare il modo di rispettare il più che fosse possibile queste aspettative, che essa ama chiamare legittime, e che valgono a mantenere l'equilibrio tra le concessioni e le esigenze della nuova legge. Per arrivare a tale risultato non ci sono che due sistemi: o quello di disciplinare tutto *a priori*, tenendo conto di tutti i casi e di tutte le svariatissime contingenze; o l'altro, che fu già adottato e che ha una serie di precedenti (ricorderò ad esempio quello della legge 8 giugno 1890) di stabilire i requisiti per fare l'usciera ed i diritti dell'usciera, lasciando poi alle disposizioni transitorie le norme per l'ammissione o meno di coloro i quali hanno una legittima aspettativa, tenendo conto delle condizioni molteplici e svariate d'idoneità, di numero, di anzianità, di risultati statistici.

Quindi, onorevoli colleghi, se voi credete che si possa, con l'accordo di tutti, non frustrare le legittime aspettative di questa povera gente che aspira all'ufficio, e d'altra parte ottenere le garanzie che la nuova legge esige in compenso di maggiori di ritti, allo discutiamo ancora l'articolo

14 con tutte le sue varie disposizioni, oppure sostituiamo la disposizione, come si è fatto per gli aggiunti giudiziari, di autorizzare il Governo del Re a fare, con disposizioni transitorie, tutto quello che occorre per l'attuazione della presente legge, aggiungendo, in questo caso, l'altra dichiarazione, che sia tenuto conto di tutte le raccomandazioni e proposte fatte in questa discussione,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Fino dall'altro ieri ho dichiarato alla Camera che avevo accettato volentieri il disegno di legge proposto dal mio predecessore, onorevole Gianturco, perchè mi pareva che rispondesse ad esigenze e bisogni imperiosi, tanto nello interesse degli uscieri, quanto in quello del servizio. A quest'ultimo fine specialmente è preordinata la disposizione dell'articolo 14, il quale non merita certo le censure che gli furono mosse dall'onorevole Pozzo Marco in nome del principio inviolabile della non retroattività delle leggi.

Ma io domando all'onorevole Pozzo, il quale è un giurista valente, se egli è sicuro di non ingannarsi sostenendo che si debba applicare questo severo e rigido principio quando si tratta, come nel caso nostro, non solo di ordinamento di pubblici servizi ma anche quando si tratta, non di diritti acquisiti ma solo di legittime aspettative. Anche se a riguardo dei candidati uscieri non esistesse l'articolo dell'ordinamento giudiziario ricordato dal relatore, basterebbe per escludere che essi possano vantare alcun diritto, ricordare che l'abilitazione ottenuta produce solo l'effetto di dare al Governo la facoltà di poterli nominare. Quindi tale facoltà evidentemente esclude la pretesa di qualunque diritto.

Anch'io convengo nell'opinione che la disposizione di indole transitoria dell'articolo 14, così come esso è formulato, può offendere in gran parte legittime aspettative e interessi rispettabili, e che vi sono condizioni speciali gravi, degne di considerazione che il legislatore è sempre obbligato a tener presenti in una riforma che può toccare ed offendere le une o gli altri.

Ma l'accenno alle persone numerose che si trovano in tali condizioni e la questione che ad esse si riferisce, è sorta, dirò così, improvvisamente alla Camera e solo durante la discussione si sono accennati i vari e

molteplici casi per i quali si invocano provvedimenti transitori. Si sono ricordati coloro che ottennero l'abilitazione ad uscire e che, dopo l'esame, da lunghi anni prestano servizio quali commessi, nè hanno altra prospettiva d'avvenire nè possibilità di dedicarsi ad altra professione; e certamente in questo caso il *summum jus* del diritto a modificare la legge, diventerebbe un'ingiustizia se offendesse tali legittime aspettative. Lo stesso presso a poco si può ripetere di altri casi adottati qui ad esempio.

Il nodo della questione però non è circa l'opportunità e sulla giustizia di un provvedimento, poichè su questo punto siamo tutti d'accordo. Ciò che importa si è il trovare una soluzione per la quale si provveda a quei casi, senza impedire che si raggiunga lo scopo che si proponeva il mio amico Gianturco quando presentò il disegno di legge e lo si raggiunga al più presto possibile, per avere insieme coi miglioramenti proposti, un personale che risponda alle gravi, difficili e delicate funzioni che hanno gli ufficiali giudiziari nell'amministrazione della giustizia. E certamente se si vuole riconoscere a tutti indistintamente coloro che hanno dato l'esame, il diritto di essere nominati, chi sa quando la legge avrebbe esecuzione. Mi si dice che solo a Napoli vi sono 200 abilitati in attesa della sospirata nomina, e come notai l'altro ieri, si calcola che in tutto il Regno essi ascendano a 1500. Ma non è tutto: è mestieri che la Camera non dimentichi, che un gran numero di essi si sono dedicati intanto ad altre professioni.

Ora non credo che si possa pretendere che questi ultimi, solo perchè hanno dato una volta l'esame e per mantenere ad essi un supposto diritto si debba indugiare per anni l'attuazione della legge, anche astraendo dalla considerazione che da allora in poi essi possono aver dimenticato ogni nozione e pratica nelle materie che li renderebbero idonei all'ufficio cui aspirano. Quindi è necessario vedere fin dove si può portare una limitazione.

Con l'emendamento concordato fra Ministero e Commissione, si è pensato ai casi che si potrebbero presentare più ovvii e più frequenti, ma, io lo confesso, non garantirei che siasi tenuto conto di tutti quelli che meritano speciali riguardi.

Siccome nel disegno di legge si era partiti da un concetto più largo e più generale,

così non si fece alcuna indagine in proposito e quindi non si può precisare quanti siano e in quali distretti di Corte d'appello abbondino o siano scarsi gli abilitati, non si hanno notizie sulle loro attitudini e sulle garanzie di capacità che possono offrire e mancano altri dati ed elementi per un sicuro giudizio. In tale condizioni di cose non è facile concretare un articolo che tutto preveda e a tutti provveda.

Gli stessi dubbi e le stesse incertezze si affacciarono quante volte si è dovuto discutere e deliberare nella Camera sopra materie analoghe; e perciò si ricorse sempre al metodo, suggerito oggi dal relatore della Commissione, di dare cioè al Governo la facoltà di regolare tale materia con opportune disposizioni transitorie, come si è fatto in tante altre leggi in materie analoghe, ad esempio, in quella del 1890 sull'ammissione alla magistratura, ricordata dal relatore, e nell'altra per gli alunni di cancelleria proposta dall'onorevole Gianturco. Egli sa quante indagini, quante cure, quante minuziose ricerche si rendono necessarie per regolare con criteri di equità le disposizioni transitorie, per le quali è pericoloso e difficile improvvisare oggi alla Camera. Non ho chiesto la delegazione legislativa che la Commissione propone di conferirmi, ma accetterei la proposta della medesima perchè mi pare necessaria, ed in questo caso dichiaro che a parte tutte le altre ricerche da farsi per verificare altri elementi ed evitare ingiustizie, io terrò conto delle considerazioni dei miei colleghi che parlarono di casi della più seria attenzione.

Presidente. Onorevole Gallini, ritira o mantiene il mio emendamento?

Gallini. Il relatore della Commissione e l'onorevole Guardasigilli hanno fatto uno sforzo per persuadere la Camera che qui non si tratta di diritto acquisito, ma di legittime aspettative. Io però non mi so persuadere di questa condizione che va, parmi, contro all'ordine dei fatti. Chiamatela come volete; ma questa condizione di cose rappresenta uno stato di fatto che voi con una legge nuova venite a turbare; e quindi io non posso rinunciare al mio emendamento. Soltanto posso fare una cosa. Siccome l'onorevole guardasigilli ha ricordato giustamente che, pure esistendo tutti questi requisiti nei candidati, non si tratta che di una facoltà (*potranno essere nominati*) così io sono disposto a modificaré il mio emenda-

mento in questo senso: che là dove si dice: *saranno nominati*, si dica invece: *potranno essere nominati*.

Con questa modificazione mantengo il mio emendamento, pur non nascondendomi le difficoltà a cui ha accennato l'onorevole guardasigilli. (*Commenti — Interruzioni*).

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianturco. Ne ha facoltà.

Gianturco. Io vorrei pregare la Camera di consentire nella proposta della Commissione accettata dall'onorevole Guardasigilli, poichè altrimenti assai difficilmente noi riusciremo a distrigare questa matassa che si è venuta via via arruffando. Io non posso consentire nel pensiero di coloro i quali credono che i candidati uscieri abbiano un vero e proprio diritto acquisito che la nuova legge debba rispettare. Non c'è vero e proprio diritto acquisito nè secondo il testo della legislazione vigente, nè secondo i principii generali che regolano tutta la materia della retroattività.

Pozzo Marco. Noi non andiamo al Consiglio di Stato.

Gianturco. Abbia la cortesia di ascoltare. Sono d'accordo con lei per buona fortuna; ma non con l'onorevole Gallini.

La legge del 1865 non richiedeva, per essere nominati uscieri, che questi due requisiti: avere l'età prescritta ed aver dato prova di capacità. Il regolamento generale giudiziario, che è venuto disciplinando le prove di capacità, all'articolo 179 dice tassativamente così: « L'aspirante che sostiene con successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere. » Diguisachè coloro che oggi sono candidati uscieri a termine del diritto oggi vigente non hanno alcun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere; e quindi la pretesa di un diritto acquisito ad essere nominati uscieri è assolutamente infondata: e lo è non solo per il regolamento, ma anche per i principii generali che vigono in materia di pubblici servizi. Non vi è diritto acquisito quando una nuova legge, per interessi d'ordine pubblico, disciplina diversamente un pubblico servizio. Se una nuova legge viene a mutare le condizioni di ordinamento del pubblico servizio, anche coloro che appartengano già alla pubblica amministrazione, o saranno altrimenti destinati o dovranno sottostare alle disposizioni generali che la nuova legge sancisca in questa materia.

A maggior ragione l'abilitazione dei candidati al pubblico ufficio non conferisce alcun diritto acquisito.

Queste semplici considerazioni dimostrano a parer mio che noi non possiamo metterci sulla via per cui vorrebbero condurci coloro i quali dicono che chiunque abbia ottenuta l'abilitazione, via via che i posti vaccheranno, avrà diritto a conseguire l'ufficio. E il *potrà*, me lo consenta il collega Gallini, è una contraddizione *in terminis*. Se egli ammette il diritto acquisito, allora deve dire non *potrà*, ma *dovrà* essere nominato, è evidente. Il *potrà* rimette tutto all'arbitrio, s'intende che all'atto della nomina si debbano ricercare le condizioni di moralità che potranno essersi mutate dal giorno dell'abilitazione a quello in cui la nomina dovrebbe seguire. Ma se vi è diritto acquisito e le condizioni permangono, il diritto alla nomina è evidente. Poniamo quindi la questione nei suoi veri e propri termini: o si ammette il diritto acquisito, ed allora si ha il diritto ad essere nominati e ciò sino a che non sia esaurita tutta la caterva dei candidati uscieri. E dico caterva perchè anch'io ignoro in questo momento, come ignora l'onorevole guardasigilli, il numero di questi candidati, perchè nè lui nè io abbiamo fatta circa questo punto una completa indagine che sarebbe stata inutile, dato il concetto fondamentale del disegno di legge. Ma certamente il numero è grande. (*Interruzioni*).

Voci. Sono 700.

Gianturco. Chi li ha contati? Chi ha fatto questo calcolo? Se l'onorevole ministro guardasigilli non ha avuto occasione di farlo, non è facile che altri lo sappia. (*Interruzioni*). In ogni modo, per mie notizie, questi candidati sono 1500 all'incirca.

Ora mettiamo la questione nei suoi veri termini: ammettere il diritto acquisito, significa che la nuova legge non avrà attuazione e che non si procederà a concorso fino a quando non sieno collocati tutti questi candidati uscieri. Ora è bene che la Camera sappia che molti di essi hanno ottenuto il titolo di abilitazione già da molti anni, alcuni da oltre un decennio, ed essi aspettano, aspettano questa nomina e fanno ressa in tutte le maniere; moltissimi tra essi, noti la Camera, non hanno atteso punto in questo intervallo di tempo agli uffici giudiziari, non hanno prestato alcun servizio, non sono rimasti nella qualità di tirocinanti presso gli uscieri; essi hanno se-

guito ciascuno la propria strada ed alcuni sono stati obbligati, per campar la vita, a dovere esercitare un mestiere qualsiasi. Ebbene noi richiameremmo tutti costoro, disabituated alle funzioni giudiziarie, che hanno sostenuto un esame abbastanza misero come quello che dispone il regolamento giudiziario all'articolo 79, e diremo loro: venite; fino a che non sarete tutti collocati, la legge non avrà alcuna attuazione.

Vi sono due vie: la via per la quale si era messo il progetto che non ammetteva il diritto acquisito e che temperava il rigore del diritto per quanto era conciliabile con il pubblico servizio, oppure la via per la quale si mette l'onorevole Gallini e che, per le ragioni già dette, a me pare che non si possa seguire, perchè non conforme ai principii e perchè dannosa al servizio pubblico.

Escogitare altri temperamenti, onorevoli colleghi, è cosa di suprema difficoltà: voi l'avete già visto nel testo stesso presentato dalla Commissione, testo che io non posso accettare perchè rappresenta una contraddizione manifesta. Infatti, mentre la nuova legge vuole il concorso e l'articolo assoggetta questi candidati uscieri al concorso, nonostante l'abilitazione, dice poi che coloro i quali saranno dichiarati idonei conserveranno il rispettivo posto di anzianità; ma in realtà non conservano soltanto il posto di anzianità, poichè sono nominati prima di quelli che hanno vinto il concorso. Supponiamo che siano stati messi al concorso quattro posti di uscieri; si presentano dieci, quindici che hanno tutti i titoli voluti dalla nuova legge e che riescono i primi graduati, ma insieme ad essi si presentano quattro candidati uscieri secondo la vecchia legislazione e costoro ottengono la semplice abilitazione. Ebbene, che cosa accadrà? Accadrà che quelli che hanno ottenuto la semplice idoneità prevarranno a quelli che hanno vinto realmente il concorso. Ora io dico che tuttociò è ingiusto; che ciò significa la confusione dell'esame di concorso con l'esame d'idoneità. (*Interruzioni*).

Una voce al centro. Sono più pratici, perchè hanno fatto l'esame di esercizio.

Gianturco. No, non hanno fatto nulla: moltissimi hanno atteso a professioni, ad arti e perfino a mestieri diversi dall'ufficio giudiziario; questa è la realtà delle cose: molti sono abilitati da otto a dieci anni

e non hanno avuto più occasione di vedere la porta di un tribunale o di una Corte...
(Interruzioni).

Ora si potrebbe ammettere che entro i limiti dei posti messi a concorso vi fosse qualche candidato usciere che riuscisse fra i vincitori del concorso e pigliasse il primo posto per le considerazioni di equità da cui molti si sono lasciati muovere: ma non si può ammettere che, fatto un concorso per quattro posti, coloro che sono riusciti primi debbano essere invece posposti a quei candidati uscieri che dieci anni prima, avendo più tardi atteso a ben altre professioni, hanno sostenuto l'esame che secondo il regolamento giudiziario non dà alcun titolo.

Tuttociò dimostra l'estrema difficoltà di disciplinare questa materia. La difficoltà di disciplinarla con ponderazione cresce poi anche per le condizioni speciali che si sono costituite presso le diverse Corti d'appello; perchè è bene la Camera sappia che non sono uguali le condizioni presso le varie Corti d'appello del Regno, dappoichè in alcune vi è una pletera di candidati uscieri, in altre questa pletera non v'è; e quando non si faccia il ruolo unico per tutto il Regno per le gravi difficoltà pratiche di attuazione cui si sarebbe andati incontro, di questa condizione particolare bisogna pur tener conto. E allora a me pare francamente, che meglio sia abbandonare il mio figliuolo senza insistere sull'articolo 14 come era formulato da me, e accettare la proposta del ministro e della Commissione.

Veda la Camera di considerare che è una materia estremamente delicata in cui occorrono indagini di fatto che ora non ci sono; in cui occorre tener conto delle diverse condizioni dei distretti, e pur non ammettendo la teoria del diritto acquisito sono d'accordo con coloro i quali dicono che vi sono ragioni di convenienza e di umanità da tutelare e rispettare. Tutto questo potrà essere meglio osservato e discusso dal Governo col sussidio di tutti i Corpi tecnici che possono fornire le necessarie indicazioni, con l'aiuto di coloro che vivono, si può dire, in quell'ambiente e sono continuamente a contatto delle condizioni degli ufficiali giudiziari ai quali vogliamo provvedere. Lasciamo al Governo la facoltà di rivedere queste tabelle, di coordinarle, di esaminarle con quella ponderazione che è necessaria. Nessuno nella Camera, credo, vorrà negare tale facoltà al Governo. Quindi

per conto mio dichiaro di accettare la proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

Landucci. Gli oratori che hanno chiesto di parlare prima di me, hanno esposto la maggior parte, se non tutte le cose che io avrei inteso di dire, quindi a me non resta che un breve compito.

Consento con l'onorevole Pozzo e con l'onorevole Gallini, che sia gravissimo distruggere questa abilitazione la quale costituisce senza dubbio di fronte all'equità e alla convenienza una aspettativa degnissima di rispetto. Io so bene che non si può trattare di diritto acquisito, ma se non vi è diritto acquisito v'è, ripeto, una importante aspettativa, che rappresenta una fiducia nel futuro degna di tanto riguardo da riuscire veramente crudele il distruggerla in pratica. L'articolo che era stato proposto dalla Commissione e dal ministro e che ora pare sarà modificato per successiva proposta del ministro e della Commissione, perchè proporranno di rimettere al Governo l'ordinamento di questa delicata materia, quell'articolo mi pareva addirittura strano, non solo per le ragioni dette dal collega Giannurco, ma anche per altro motivo, perchè cioè fra tutti gli abilitati uscieri, quelli che hanno un titolo come vuole la nostra legge, che hanno anche la licenza ginnasiale o tecnica, nemmeno essi avrebbero il diritto di essere nominati; l'articolo diceva: « possono essere nominati. »

Quindi questi abilitati uscieri i quali avevano superato l'esame, un esame su per giù eguale all'odierno e che hanno la licenza ginnasiale o tecnica, si sarebbero trovati in condizioni stranamente inferiori a quelli che supereranno il primo seguente esame di concorso.

Si è detto molte volte che ci sono uscieri abilitati da molti anni e che dovrebbero attendere ancora lungo tempo, ma ci sono anche degli uscieri abilitati da vari anni, che sono sul punto di essere nominati.

E come volete che a questa categoria di persone, cui lo Stato ha dato la fiducia dell'avvenire, che oggi si trovano sul limitare di raggiungerlo, venga il legislatore a dire: questa vostra fiducia che avete conservato e che per voi era una cosa sicura, oggi non vale più nulla: dovete fare un altro esame, non solo, ma, se avete raggiunto una certa età, perdere ogni speranza?

La proposta di lasciare ogni relativa deliberazione alle disposizioni transitorie che farà il Governo, molto rimedia, ma anche per questo bisognerebbe stabilire certi criteri direttivi perchè, non per la poca fiducia verso l'illustre guardasigilli che da parte mia è grandissima, ma per la delicatezza infinita della materia, altrimenti la legge riuscirà molto imperfetta se non si ha riguardo, almeno con norme d'indole generale, a tutta questa categoria di persone che hanno questa legittima ed importante aspettativa: ed a me è sembrato un po' strano che non si siano fatti degli studi intorno a questo punto, che non si sia, per esempio, fatta una ricerca di quanti siano, ed in che condizione sono gli uscieri abilitati: quindi vorrei, se alla Camera piacerà delegare al Governo la facoltà di coordinare questa materia, che sia oggi sospeso l'articolo perchè si possa formularlo in modo da assicurare che coloro i quali non saranno degni di esercitare queste funzioni non le eserciteranno, ma che quelli per i quali non vi son ragioni di escluderli saranno certamente nominati. Io faccio quindi esplicita proposta che quest'articolo sia sospeso almeno per un giorno perchè Commissione e Governo abbiano il tempo di determinar meglio i criteri che debbono giudicarne la definitiva redazione; e se questo allo stato della discussione non sembri possibile, che sia soppresso, ed il Governo, con determinate norme d'indole generale, che al ministro oggi piaccia di esporre, provveda con disposizioni transitorie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

Riccio. Prego vivamente l'onorevole Gianturco di prestarmi attenzione, poichè non mi trovo completamente d'accordo con lui. Egli dice, e dice giustamente, che per quanto riguarda gli abilitati ad uscire non vi sono che due criteri, o il criterio del suo antico disegno di legge o il criterio dell'onorevole Gallini, ed osserva che i due criteri sono del tutto opposti. Ora, quando si accetti, come disposizione transitoria, di dare facoltà al Governo di disciplinare questa materia, sorge naturale la domanda: sarà disciplinata in conformità dei concetti dell'onorevole Gianturco, o in conformità di quelli degli onorevoli Gallini, Pozzo, Aguglia? Qual'è il criterio che adotterà il guardasigilli, nel regolare la condizione di coloro che otterranno l'abilitazione al posto di usciere?

Ecco dunque la necessità che intervenga la Camera, sia con un articolo di legge, sia, se si vuole, dando al Governo la facoltà di risolvere la questione nel regolamento, purchè si sappia chiaramente a quale criterio sarà informata la disposizione regolamentare, e si sappia quali siano le intenzioni del Governo.

Ora consenta la Camera che io dica brevemente la mia opinione circa la questione. Già un primo passo, a favore di coloro che furono abilitati, si è dato. La Commissione ed il Ministero oramai accettano che possono avere il posto coloro i quali hanno avuto l'abilitazione, purchè si trovino nelle condizioni di aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, e questi saranno nominati uscieri, secondo il loro turno ordinario. Ecco una prima facilitazione. Confesso che essa non mi conforta molto: a me pare che a questa benedetta licenza ginnasiale si dia nel progetto attuale un'importanza maggiore di quella che ha in realtà, per le funzioni di usciere. Essa, a parer mio, non ha alcun valore per le funzioni che gli uscieri devono compiere, tanto è vero che lo stesso disegno di legge, nell'articolo 2, vuole che chi ha avuto la licenza ginnasiale dia posteriormente l'esame di composizione italiana e di aritmetica.

La licenza ginnasiale non farà mai un buon usciere. Ma poichè essa è stata voluta anche per i nuovi ufficiali giudiziari, non parliamone più; ben venga la prima facilitazione.

In secondo luogo, l'articolo concordato tra Ministero e Commissione ammette che siano nominati uscieri gli abilitati, anche senza licenza, purchè abbiano tre anni di esercizio, e si presentino al concorso; e questo è già qualche cosa di meglio, di più utile, di più pratico, che non sia la licenza ginnasiale.

Ma bisogna fare qualche cosa di più: vi sono molti uscieri abilitati, i quali hanno esercitato ed esercitano le loro funzioni presso gli uscieri titolari, che sono in esercizio da otto o dieci anni, aspettando sempre la nomina e non si trovano perciò nelle condizioni di cui parlava l'onorevole Gianturco, di essersi cioè dedicati ad altre arti e professioni. Che cosa ne farete di costoro?

Li obbligherete nientemeno che a presentarsi al concorso, con coloro che sono freschi di studi e che certamente li vinceranno?

Questo è il punto intorno a cui io richiamo

l'attenzione del ministro. Poichè la sola osservazione seria che è stata fatta, sia dall'onorevole guardasigilli, sia dall'onorevole Gianturco, contro coloro che hanno avuto l'abilitazione e che si domanda siano nominati uscieri, è questa: che ve ne sono di quelli, i quali, per sette, otto, dieci anni si sono dedicati ad altri mestieri e non è giusto che essi si avvalgano di un'abilitazione avuta molti anni fa, mentre sarebbero inadatti all'ufficio.

L'obiezione è molto seria. Chi è abilitato da molti anni ed ha esercitato altri mestieri, non deve essere nominato ufficiale giudiziario senza esame; ma viceversa coloro che furono abilitati e possono provare che per sette, otto, dieci anni hanno esercitato soltanto l'ufficio di usciere, che sono stati sempre presso gli uffici giudiziari, negli uffici legali, perchè dovrebbero presentarsi al concorso?

Per costoro io vorrei dichiarazioni rassicuranti del ministro: sta bene l'ammissione degli abilitati che hanno la licenza ginnasiale, sta bene l'ammissione degli abilitati che non hanno la licenza, ma hanno tre anni di esercizio e vincono il concorso; ma bisogna ammettere anche, senza concorso, coloro che hanno un numero sufficiente di anni di esercizio, dopo che furono abilitati.

Se il ministro mi assicurasse che nel regolamento sarà estesa l'ammissione anche a coloro i quali hanno sette, otto, dieci anni di esercizio (il tempo potrebbe stabilirlo lui) presso un ufficio legale o presso altri uscieri, io voterei la facoltà di disciplinare la questione con regolamento. Così si eviterebbe il pericolo che giustamente ci si faceva intravedere dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Gianturco, e potremmo, nello stesso tempo, accontentare coloro che si trovano di essere abilitati e di avere molti anni di servizio.

Se dunque l'onorevole ministro mi dà affidamento che nel regolamento si adotteranno questi criterii, allora io sono disposto ad accettare la disposizione transitoria, per cui la questione sia disciplinata con regolamento, anzichè con un articolo di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Io non voglio precorrere la risposta che sarà per dare l'onorevole guardasigilli; ma intendo soltanto di spiegare

le parole che ho pronunciate poc'anzi e che l'onorevole Riccio ha tacciate di contraddizione.

Non vi è in esse alcuna contraddizione, perchè il pensiero mio è questo: diritto acquisito non vi è; ma temperamenti di equità si possono e si devono ricercare perchè le legittime aspettative non sieno del tutto frustrate.

Quali sono i temperamenti di equità da adottare?

Questo è il problema quale oggi si pone. Ora a me pare che i temperamenti escogitati sino a questo momento, nel periodo della discussione, non rispondano agli interessi del servizio e forse non salvaguardino abbastanza gl'interessi dei candidati uscieri. Temperamenti se ne possono escogitare di ogni maniera; uno ne veniva adesso escogitato dall'onorevole Manna, che potrebbe anche formare materia di discussione seria ed approfondita: cioè di mettere la metà dei posti a concorso e l'altra metà riservare ai candidati uscieri.

Ma io non credo che il ministro guardasigilli in questo momento abbia gli elementi di fatto per scegliere l'uno o l'altro temperamento. È naturalmente nell'indole stessa delle disposizioni transitorie di attenuare le difficoltà pratiche che la questione presenta.

Quindi io credo di non essermi contraddetto, come l'onorevole Riccio testè diceva, solo perchè respingo la teorica dei diritti acquisiti. Il temperamento escogitato nel disegno di legge mi pareva sufficiente; ma poichè altri se ne possono accogliere e sono stati qui largamente discussi da egregi colleghi, approfondiamo questa questione, ma affidiamoci al Governo perchè è una questione che il Governo può risolvere più ponderatamente, siccome si è fatto in molte altre occasioni somiglianti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Se l'onorevole ministro può dare affidamento che il lungo e non interrotto servizio, il che risponde alle giuste osservazioni dell'onorevole Gianturco, sarà calcolato a coloro che hanno abbandonato l'esercizio della professione dopo avere avuta l'abilitazione, per mio conto non avrò alcuna difficoltà a consentire che, con una disposizione transitoria, sia deferito ad esso lo stabilire questi criteri. Ma si diceva giustamente che non è possibile dare questo

mandato, per quanta fiducia si possa avere nel ministro, senza una dichiarazione esplicita la quale ci assicuri e ci affidi che i concetti espressi dalle varie parti della Camera saranno accolti.

In questo senso credo che le parole del ministro sieno tali da permettere questa grande semplificazione, perchè è facile riconoscere che il voler concentrare in un articolo tutti i desiderî qui espressi, sarebbe opera molto faticosa e che difficilmente riuscirebbe ad accontentare tutti i deputati che hanno preso parte a questa discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. Io sarò ben lieto di ritirare il mio emendamento, se l'onorevole ministro guardasigilli crederà di darmi quegli affidamenti improntati ai criteri svolti dall'onorevole Riccio ed ora anche dall'onorevole Barzilai. E dico questo, perchè in verità il discorso dell'onorevole Gianturco, improntati ad un criterio in antitesi completa al mio emendamento, non mi rassicura, e temo che l'onorevole ministro, possa, ove avesse libertà d'azione, subire la tendenza dell'onorevole Gianturco e non quella che propugnamo coi nostri emendamenti.

Se, ripeto, l'onorevole ministro dirà cose che ammetteranno il pensiero dell'onorevole Gianturco, come pensiero predominante, e cioè che si debba assolutamente rifare l'esame ed un esame rigoroso...

Gianturco. Non ho detto mai questo.

Aguglia. ... io non potrei ritirare il mio emendamento. Se, invece, egli ci assicurerà che studierà il modo di fare omaggio ai più elementari principii di equità, che in queste disposizioni debbono assolutamente campeggiare, io sarò ben lieto di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco.

Pozzo Marco. A mia volta sarei disposto a ritirare l'emendamento che ho presentato, quando l'onorevole ministro guardasigilli dichiarasse che con le disposizioni transitorie provvederà all'applicazione della legge con i dovuti riguardi a coloro che già hanno ottenuto l'abilitazione, nel senso preciso che essi saranno nominati a loro turno, senza bisogno di nuovo esame, e con precedenza, a meno che, per circostanze specialissime, non presentino più le dovute garanzie. La condizione pratica delle cose è questa: una prima categoria di aspiranti uscieri è costi-

tuita da coloro i quali, dopo avere ottenuta l'abilitazione, hanno prestato servizio presso gli uscieri nei collegi giudiziari; una seconda categoria da coloro i quali hanno trovato di collocare intanto la loro opera in uffici legali, od altrimenti come rappresentanti o procuratori negli uffici di conciliazione o di pretura, e tutti costoro con l'opera, col servizio, col ministero prestato, hanno conservato quella idoneità che loro è stata riconosciuta; vi ha invece una categoria di abilitati, i quali dopo avere ottenuta l'abilitazione, stanchi di attendere, si sono dati a tutt'altro mestiere. E questi, onorevoli colleghi, non saranno certamente attratti dalla nuova legge a ritentare la carriera dell'usciera. (*Interruzioni*). Ad ogni modo essi saranno ben pochi, e poichè non si potrebbero più dire sacrificati nelle loro aspettative, e d'altra parte si può dubitare che abbiano conservato le necessarie attitudini, ammetto che per questi si richiedano nuove garanzie.

Entro tali limiti comprendo la ragionevolezza della proposta dell'onorevole Gianturco, e consento con tali intendimenti a che la risoluzione del non facile quesito sia rimessa al prudente criterio dell'onorevole ministro.

Gianturco. Siamo d'accordo.

Pozzo Marco. Sta bene; sopprimiamo adunque l'articolo 14, sostituendolo con altro col quale si affidi al Governo di fare le disposizioni transitorie in rapporto a quelli che hanno ottenuto l'abilitazione, ma sempre quando l'onorevole ministro ci possa dare delle assicurazioni che non saranno sacrificati i legittimi interessi, se non i diritti di coloro che già hanno ottenuto l'abilitazione e che attendono da anni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non rientro nella discussione di questo articolo, che si è prolungata anche troppo, ha dimostrato quanto sono molteplici i criteri e i desiderî dei vari oratori e ha posto in chiaro sempre più, e se continuasse confermerebbe viemmeglio, la difficoltà di concretare in quest'ora una disposizione legislativa soddisfacente e che valga a contentare tutti.

Non avrei neppure creduto necessario di fare le dichiarazioni che mi sono state domandate, poichè tanto i concetti ai quali s'ispira l'articolo concordato tra Ministero e Commissione, quanto le mie osservazioni

di poc'anzi bastano a far palesi i miei intendimenti sopra questo argomento. Non ho bisogno di dichiarare all'onorevole Aguglia che le disposizioni transitorie debbono essere ispirate a principi di equità e di giustizia; poichè nessun ministro potrebbe essere guidato da opposti sentimenti, come non credo neppure necessario dichiarare che bisogna contemperare le ragioni della legge con le legittime aspettative dei funzionari dei quali ci occupiamo; concetto nel quale, nonostante il dubbio dell'onorevole Aguglia, conviene anche l'onorevole Gianturco il quale ha espressamente affermato che non è il caso di attenersi rigidamente al criterio che prevale, nell'articolo, quale venne da lui proposto. Detto ciò reputo inutile scendere a minuti particolari intorno ai singoli casi e alle speciali proposte che si riferiscono alle varie condizioni e categorie degli abilitati al posto di uscieri.

Essendosi infatti riconosciuto che mancano i dati e gli elementi di fatto necessari, non potrei *a priori* determinare in qual modo intenderei di provvedere. Ciò però non mi vieta di affermare sin d'ora che coloro i quali conseguirono l'abilitazione accompagnata da un tirocinio, e quindi offrono garanzie di capacità equivalenti a quelle che si domandano col nuovo esame, meritino di essere specialmente considerati. (*Approvazioni*).

Ed è perciò che contrariamente all'opinione dell'onorevole Landucci mi pareva giusta la disposizione dell'articolo concordato nella quale si teneva conto del tirocinio.

Ma di questo articolo è ormai inutile discorrere; solo lo rammento perchè in esso sono fatti palesi i concetti ai quali mi ispirerei se alla Camera piacesse di accordarmi la facoltà di emanare le disposizioni transitorie.

Certamente il compito non è facile ed è noto quante e quali siano le difficoltà che si incontrano per regolare simili materie con soddisfazione di tutti gli interessati, e certo preferirei liberarmi da così arduo incarico.

Gallini. Avrei desiderato una spiegazione.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro nettamente che non posso accettare la proposta dell'onorevole Gallini.

All'onorevole Gallini il quale ricordava il precedente della legge sul patrocinio gratuito dirò che anche in quella legge, pur tenendo conto delle condizioni di coloro che esercitavano il patrocinio davanti le preture,

non tutti furono trattati ugualmente, ma si fece un'eccezione soltanto a favore di coloro che lo esercitarono per un periodo non interrotto di cinque anni.

Vede dunque l'onorevole Gallini che anche in quel caso abbiamo fatto delle limitazioni alle quali egli ha dato il suo voto.

Presidente. Insiste, onorevole Gallini, nel suo emendamento?

Gallini. Tenuto conto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli, ritiro la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Di Stefano non è presente. La sua proposta s'intende quindi ritirata.

L'onorevole Pescetti non è presente; si intende ritirata la sua proposta.

Onorevole Aguglia, mantiene la sua proposta?

Aguglia. Accetto le dichiarazioni del ministro guardasigilli e ritiro l'emendamento.

Presidente. Onorevole Pozzo Marco, mantiene il suo emendamento?

Pozzo Marco. Ritiro l'emendamento, sperando che l'onorevole ministro considererà come tirocinio non solo il servizio prestato presso gli uscieri, ma anche il servizio prestato negli uffici legali e altrimenti, come ho spiegato.

Presidente. Onorevole Chimienti, mantiene la sua proposta?

Chimienti. La ritiro.

Presidente. Onorevole Barzilai, mantiene o ritira la sua proposta?

Barzilai. Accetto le dichiarazioni del ministro e ritiro l'emendamento.

Presidente. Dunque, quali sono le nuove proposte del Governo e della Commissione?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. È ritirato l'articolo concordato e soppresso l'articolo 14 del disegno di legge.

L'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione va in fine della legge come disposizione transitoria.

Pozzi Domenico, relatore. L'articolo 14 viene soppresso e sostituito da quello che ho mandato alla Presidenza.

Presidente. La Commissione mi trasmette una nuova formula dell'articolo 14, di cui do lettura.

Prego la Camera di prestare attenzione:

« Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre che saranno necessarie per la completa attuazione della presente legge.

« La presente legge avrà la sua esecu-

zione entro sei mesi dalla sua pubblicazione. »

Questa è la nuova formula dell'articolo 14 della Commissione.

Manna. Ma non va a questo posto.

Presidente. Questo è il nuovo articolo 14.

Non posso leggere altrimenti.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.

Io ho proposto alla Commissione di sopprimere l'articolo 14. Dopo, come disposizione finale, metteremo questo articolo di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura.

Voci. Sta bene.

Presidente. Dunque il Governo propone di sopprimere l'articolo 14, che era stato prima proposto?

Pozzi Domenico, relatore. Sì, l'articolo 14, com'era formulato, è soppresso. Quello nuovo lo voteremo come ultimo articolo.

Voci. Oooh! Ora sì!

Presidente. L'onorevole Aguglia propone questo capoverso:

« I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale di cui all'articolo 12, potranno anche essere adibiti alla notificazione, tanto in materia civile che penale, degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni. »

Lo mantiene o lo ritira?

Aguglia. Per evitare una discussione, prego il Governo e la Commissione di dichiarare se accettano la mia proposta.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Aguglia.

Presidente. Sarà un articolo aggiuntivo?

Pozzi Domenico, relatore. Sarà un articolo a sè.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Aguglia, che costituirà un articolo a sè e che prenderà il suo posto nel coordinamento del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 15.

« Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nel relativo regolamento, nonchè quelle della tariffa in materia civile e penale che non sono state modificate con la presente legge ».

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo concordato fra Ministero e Commissione e così concepito:

« Qualora i proventi annui di un ufficiale giudiziario superino le lire quattro-

mila, la maggior somma, prelevati due quinti a favore del medesimo, sarà versata nel modo stabilito dal regolamento per i sussidi di cui all'articolo 177 della tariffa penale approvata col Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 ».

L'onorevole Aguglia ha proposto dal canto suo quest'altro articolo aggiuntivo:

Aggiungere:

« I proventi annui degli ufficiali giudiziari non potranno superare la somma di lire 4500. Le maggiori somme saranno versate nelle Casse dello Stato a disposizione del ministro di grazia e giustizia che dovrà erogarle unicamente in sussidi alle vedove degli ufficiali giudiziari ed a quelli ufficiali che ne saranno ritenuti meritevoli per ragioni di età, di povertà o di malattia ».

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Dando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Spero che l'onorevole Aguglia non insisterà nella sua proposta, poichè essa è stata trasformata nell'articolo aggiuntivo ora letto e messa in armonia con le disposizioni della tariffa penale.

Aguglia. Ringrazio l'onorevole ministro e dichiaro di ritirare la mia proposta che è stata da lui formulata in modo migliore di quel che io non avessi fatto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo allora a partito l'articolo aggiuntivo proposto d'accordo fra Commissione e Governo e che diventerà l'articolo 16.

(È approvato).

Dopo questo articolo prenderà posto quello, che portava il numero 14 e che è stato rimandato alla fine della legge. Diventerà l'articolo 17.

Ricordo alla Camera che esso è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre che saranno necessarie per la completa attuazione della presente legge. La presente legge avrà esecuzione entro sei mesi dalla sua pubblicazione. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Propongo che la Camera autorizzi la Commissione ed il Ministero a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario s'intende che il Ministero e la

Commissione sono autorizzati a procedere al coordinamento.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Sorteggio di una Commissione di scrutinio.

Presidente. Procederemo ora al sorteggio dei deputati incaricati di procedere alla numerazione delle schede per la nomina di un segretario della Camera.

(Si procede al sorteggio).

La Commissione, che dovrà procedere alla numerazione delle schede per la nomina del segretario della Presidenza, rimane composta degli onorevoli: Fracassi, Leali, Silva, Matteucci, Lacava, Gallini, D'Alife, Massimini e Sonnino.

Discussione del bilancio delle finanze (Spesa).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 34-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. L'onorevole mio amico Carcano nel 20 dicembre ultimo fece la seguente dichiarazione, « cioè che dopo il dazio-consumo la imposta più sperequata nel Regno è l'imposta fondiaria ingiustamente distribuita nelle diverse Provincie. » Ma il maggior danno è nella durata della sperequazione di una imposta stabile e diretta quale è l'imposta fondiaria, e le conseguenze ancora più funeste derivano dal fatto che la sperequazione della imposta fondiaria in alcune Provincie è cominciata non dal giorno della legge, così detta di perequazione, del 1886, legge non ancora stata in gran parte d'Italia applicata, ma dalla legge del 1864 cioè da quella che porta il nome di legge di conguaglio. Quella legge del 1864 passò alla Camera nella speranza che fosse poi venuta al più presto la legge di perequazione. Come vedete dal '64 al '902 sono passati 38 anni e dalla legge che promise la perequazione, cioè da quella del 1886 ne sono già passati 16.

Prima che io svolga il mio ordine del giorno e presenti talune considerazioni sulla perequazione fondiaria, mi permetta la Ca-

mera che io sfati la leggenda che nelle Provincie del Napoletano e della Sicilia non si volesse o non si voglia la perequazione fondiaria. È vero che riportandoci alla discussione della legge del 1886 possiamo ricordare che molti deputati del Mezzogiorno votarono contro: ma le ragioni di quel voto, furono principalmente queste: gli studi incompleti fino allora fatti, e direi quindi il timore dell'ignoto nel passaggio da un catasto geografico, quale era quello del Napoletano e della Sicilia, ad un catasto parcelolare, quale è quello voluto dalla legge del 1866. Ma, a misura che gli studi si compivano, ed a misura che in quelle popolazioni penetrò il concetto che era pur necessario venire ad una perequazione fondiaria, la prima impressione mutò, e ad essa subentrò il desiderio che la perequazione si facesse. Tanto più, poi, quando si osservò che, in qualche Provincia del Mezzogiorno, si verificava questa strana combinazione: che il catasto censito era superiore al catasto geografico, come ad esempio nella provincia di Catanzaro ed in altre località.

Ad ogni modo, qualunque siano per essere le conseguenze dell'esecuzione del catasto nelle provincie del Mezzogiorno, è necessario che questa avvenga al più presto: poichè, se vi sono località, per le quali risultasse di doversi pagare ancora più, sia; ma, siccome ciò non è vero in fatto, ed è vero invece che in tutte e sia pure in molte (e me ne appello all'onorevole Carcano) la futura perequazione fondiaria porterà una diminuzione molto significativa di estimo e di aliquota, a cominciare dalla mia nativa provincia, quella di Basilicata, come or ora dirò; così è necessario di metter fine a questa gravissima sperequazione in tutte le provincie del Regno (poichè io non mi occupo solo di quelle del Napoletano, della Sicilia e della Sardegna, ma di tutte le Provincie indistintamente), è necessario, dicevo, si venga, al più presto possibile, alla esecuzione della legge di perequazione votata nel 1886.

Ed invero, se volgiamo lo sguardo alle statistiche ufficiali (e badi la Camera, che tutte le cifre che io mi permetto di esporre in queste mie brevi osservazioni sono ufficiali; per cui non vi può essere possibilità d'essere contraddetto: le prendo dalla relazione della Commissione presieduta dal Menabrea, allegata al disegno di legge del Minghetti, del 20 maggio del 1874), noi troviamo che, nel Napoletano l'imposta fon-

diaria all'epoca del vecchio catasto, prima della legge del conguaglio del 1864, era di 27 milioni, in cifra tonda, e poi, con la legge del conguaglio, passò, nel 1871, a 32,789,000; che, in Sicilia, era di 5,200,000, e passò a 8,795,000; ed in Sardegna, era di 1,785,000, e passò a 3,309,000 compresi i tre decimi, e sottraendo anche questi resta sempre una somma superiore a quella del vecchio catasto.

L'aliquota che, secondo la legge del 1886 e l'ultima del 1891 (di cui fu relatore l'onorevole Carcano, e che ha migliorato quella dell'86) avremo per l'esecuzione della perequazione fondiaria, sarà dell'8,80 ed invece, attualmente, l'aliquota, nel Napoletano, è del 26,12; nella Sicilia, del 17,12; nella Sardegna, del 18,76.

Secondo l'antico catasto di queste regioni, prima della legge del 1864 si pagava per ettaro nel Napoletano 3,42, e con la legge del conguaglio si passò a 4,14, e così nella Sicilia da 1,89 si passò a 3,20 e nella Sardegna da 0,74 a 1,38.

Queste cifre vi mostrano che la sperequazione cominciata colla legge del '64, poscia per la incompleta attuazione della legge del 1886, cioè di quella che è detta di perequazione fondiaria, ha ora creata una nuova fonte di sperequazione nei compartimenti delle sopradette regioni. Abbiamo infatti il catasto accelerato in alcune Provincie, le quali in numero di 15 anticiparono le spese, mentre (come risulta dalla lucida relazione del mio amico Giovanelli) altre Provincie che non hanno avuto la fortuna di potere anticipare le somme per l'esecuzione del catasto sono rimaste indietro. Ed ora queste 15 Provincie che hanno anticipate le spese per l'esecuzione del catasto ne godono i benefici, avendo conseguito cioè una diminuzione d'imposta che le altre Provincie non hanno.

Ma perchè, mi si potrebbe rispondere, le altre Provincie non hanno anticipato anche esse le somme necessarie? Le anticipino, ed avranno il catasto accelerato.

Io potrei alla mia volta rispondere che dall'esame da me fatto delle condizioni finanziarie di quelle Provincie, le quali non hanno domandato l'acceleramento del catasto, risulta che tutte o quasi tutte hanno superato il limite massimo della sovrimposta fondiaria. E voi comprenderete che quando un Consiglio provinciale si trova alle strette di aver dovuto usare, pei bisogni del suo bilancio, di tutte le

risorse che gli dà la legge, è difficile di potere ottenere che quel Consiglio anticipi le spese per l'esecuzione del catasto. Onde non bisogna fare colpa del fatto che le altre Provincie non abbiano anticipato le spese per acceleramento del catasto, e ciò per la ragione semplicissima che non potevano aumentare maggiormente la sovrimposta, dacchè, come sapete, la Provincia secondo le nostre leggi amministrative non ha altro cespite che la sovrimposta.

Ma permettete che io vi dica: l'esecuzione del catasto è opera di Stato, e non di Provincie poichè il catasto è anche opera di civile progresso. È lo Stato che deve compiere il catasto, non sono le Provincie; è stata un'agevolazione che si è potuta concedere a quelle Provincie che si sono trovate nella condizione fortunata di poter anticiparne le spese, ma, replico, l'esecuzione del catasto è opera di Stato e non di Provincie.

La legge del 1886, mi dispiace il dirlo, fu peggiorata dalla legge del 1897, poichè nella legge del 1886 all'articolo 47 era detto:

« I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni al più tardi dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno. »

E poi disponeva « che quelle Provincie le quali volevano accelerare il catasto erano preferite, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno. »

Invece la legge del 1897 modificò l'articolo 47 della legge del 1886 e stabilì: « che le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola Provincia, e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di Provincie, per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi previsti dai bilanci annuali dello Stato. »

Dunque non più il precetto assoluto della legge che stabiliva di doversi eseguire il catasto senza interruzione in tutte le Provincie, ma invece fu disposto che la spesa complessiva dovesse corrispondere ai mezzi previsti dai bilanci annuali dello Stato. E così avvenne che i fondi stanziati per la esecuzione del catasto furono così esigui che in molte Provincie non si fece nessuna operazione ed in altre andarono a rilento, tranne in qualcuna più fortunata.

Non è ora mio intendimento di parlare della pressione tributaria nelle Provincie

specialmente del Mezzogiorno, la quale opera davvero in ragione inversa della ricchezza; e qui mi occupo solamente della questione di cui nel mio ordine del giorno, cioè della perequazione dell'imposta fondiaria. E questa incide maggiormente in quelle Provincie per il rinvilio dei prezzi delle derrate e degli altri prodotti agricoli. Io non ho bisogno di dire a voi come e perchè questi prezzi sono rinviliti, onde si fa sentire maggiore la sperequazione, appunto perchè il prodotto della terra non dà tanto da poter pagare neppure quella imposta.

Ora se è vero, come non può dubitarsi, che dopo le osservazioni e gli studi fatti in talune Provincie del Mezzogiorno, della Sardegna e della Sicilia si riconosce veramente che la perequazione fondiaria apporterà una ragguardevole diminuzione d'imposta, perchè non accelerarne le operazioni?

Si è visto, per esempio, che la provincia di Napoli (che è una di quelle che ha avuto accelerato il catasto mediante l'anticipazione di fondi) avrà, come il presidente del Consiglio assicurò nella discussione della mozione Luzzatti sul Mezzogiorno, nell'imposta fondiaria non meno di mezzo milione o 600 mila lire di diminuzione; e la mia Provincia natia, lo disse l'onorevole Carcano, avrà, dopo compiute le operazioni catastali, una diminuzione del 25 per cento, e se le mie notizie sono esatte si arriverà al 33 per cento. E volendo attenermi alla cifra detta dall'onorevole ministro delle finanze, cioè del 25 per cento, la provincia di Basilicata avrebbe una diminuzione di circa mezzo milione di lire, che non è certamente piccola cosa, di fronte alla imposta fondiaria di lire 1,967,000.

Una diminuzione di circa cinquecento mila lire costituirebbe un grande beneficio per quella Provincia. Ed in generale, nelle Provincie meridionali calcolando solamente la diminuzione del 25 per cento, si avrebbero circa sette milioni.

Tralascio la Sicilia e la Sardegna, perchè non ho dati precisi, ma secondo alcuni vi sarà approssimativamente la stessa diminuzione. Il mio calcolo è molto basso, poichè in alcune Provincie meridionali si andrà non solo al 25 per cento di diminuzione, ma si arriverà fino al 40 per cento.

Nell'inizio del mio discorso, io diceva che la mancanza della perequazione fondiaria nel Mezzogiorno non è solo grave per quanto riguarda la imposta fondiaria che sarebbe

diminuita nella sua aliquota, poichè la legge nuova porta l'aliquota all'8. 80, e noi ne abbiamo una molto superiore fino al triplo, ma aggiungevo che questa mancanza apportava anche altre conseguenze funeste in quelle regioni.

Nelle Provincie di cui parlò si ricomincia a ricostituire il latifondo, e badate che il latifondo non si ricostituisce solamente per la ragione detta ieri dall'onorevole ministro dell'interno, cioè che si vendettero i beni demaniali ed i beni ecclesiastici in lotti molto estesi anzichè in lotti piccoli, onde le terre demaniali e quelle ecclesiastiche si comperarono da pochi proprietari, i cui capitali e risparmi furono così assorbiti. E comprati da pochi proprietari si sostituì ai latifondi demaniali ed ecclesiastici il latifondo privato. Ma oltre questa ragione addotta dall'onorevole ministro dell'interno vi sono ben altre ragioni per la ricostituzione del latifondo. Quando i proprietari acquistarono quelle terre non avevano tutta la somma necessaria a pagare le loro dande; e cosa avvenne? Che sopravvenuto il rinvilio di tutti i prodotti, dovettero ricorrere alle banche: e non ho bisogno di dirvi cosa avvenne in seguito ai mutui fondiari contratti. Ai proprietari si sostituirono le banche, ed oggi il credito fondiario della Banca d'Italia e quello del Banco di Napoli vendono all'asta pubblica i beni loro devoluti e li vendono non a piccoli lotti, ma a lotti grandi, per cui non ci sono neppure oblatori. Ma tralascio, come dicevo, questa ragione, ed accenno piuttosto ad altre ragioni speciali per cui nelle Provincie del Mezzogiorno la piccola proprietà si distrugge ed il latifondo si ricostituisce.

Prima causa è l'usura, alla quale sono costretti a ricorrere, per mancanza di capitali, i piccoli proprietari; e siccome la terra non dà più un reddito sufficiente per l'interesse che questi debbono pagare ai creditori, così avviene che a poco a poco il debito finisce per assorbire la piccola proprietà. Una delle cause, quindi, della scomparsa della piccola proprietà nel Mezzogiorno è l'usura, la quale in alcune località raggiunge cifre così sbalordite che io non intendo neppure citarvele, tanta è l'impressione che ne ricevo.

Un'altra deriva dall'emigrazione, specialmente de' piccoli proprietari, i quali sotto la pressione dei tributi che non possono pagare, e non potendo d'altra parte sodi-

sfare ai loro bisogni di famiglia, questi piccoli proprietari dicevo, finiscono per vendere la loro terra ed abbandonar la patria; e pur troppo chi in tali condizioni di animo parte dalla sua terra natale non più vi ritorna.

Altra ragione della scomparsa della piccola proprietà nel Mezzogiorno è che i piccoli proprietari, non pagando più la imposta fondiaria (non abbiamo ancora la legge sull'abolizione delle quote minime) il fisco, il demanio per la legge sulla riscossione delle imposte dirette mette all'asta codeste piccole proprietà: e siccome non vi sono oblatori, quelle terre rimangono nelle mani stesse del demanio. Quanto enorme sia il danno di siffatta condizione di cose non ho bisogno di dirvi.

Il piccolo proprietario che per una minima imposta non pagata, come or ora vi mostrerò con le cifre, vede mettere all'asta i suoi pochi beni, finisce anch'egli per emigrare ed andarsene. (*Commenti*).

La scomparsa del piccolo proprietario, che è la vera forza ordinata e conservatrice di una nazione, segna presso di noi una grande decadenza.

La relazione della Direzione generale delle imposte dirette ci dice, o signori, che le devoluzioni di beni immobilizzati allo Stato per effetto di mancato pagamento di imposte dal 1893 al 1899 sono state in numero di 108,092 in partite di piccole proprietà e per lire 3,363,528.

Davvero piccole proprietà, perchè se dividete per 108,092 i tre milioni e 363 mila lire troverete quote d'imposte così piccole, che tuttavia il proprietario non ha potuto pagare, mentre se noi avessimo avuto la legge sulle quote minime, queste piccole proprietà sarebbero rimaste nelle mani dei rispettivi proprietari. Lo Stato finora ha preso possesso di 61,863 di quelle particelle di beni per un milione e 800 mila lire! E così è avvenuto che lo Stato dopo essersi impossessato di queste piccole proprietà, dalle quali non ricava che poco o nulla, finisce per pagarci per sovrappiù le sovrimposte provinciali e comunali.

Ma quali sono le Provincie dove tutte quelle devoluzioni sono avvenute? Anche qui io mi permetto di esporre alla Camera delle cifre tolte sempre dalla citata relazione.

Le Provincie meridionali, quelle della Sicilia e della Sardegna hanno il primato: Chieti 219, Teramo 303, Bari 321, Lecce 427, Bene-

vento 456, Campobasso 603, Napoli 658, Trapani 746, Caserta 1142, Cosenza 1191, Foggia 1362, Salerno 1390, Siracusa 1585, Messina 1689, Avellino 1886, Catania 1911, Potenza 2398, Catanzaro 2635, Palermo 3384, Caltanissetta 4011, Aquila 5090, Girgenti 5258, Reggio Calabria 8754, Sassari 12,018, Cagliari 48,817.

Quali sono invece le Provincie dove non abbiamo avuto queste devoluzioni? Lo dico per mostrarvi come un sintomo la differenza di ricchezza fra le Provincie che ho nominate e quelle ove le devoluzioni non avvennero, od avvennero in minime proporzioni. Ecco la loro linea ascendente Milano 0, Sondrio 0, Vicenza 1, Cremona 3, Siena 7, Como 9, Mantova 9, Ravenna 10, Torino 11, Novara 12, Macerata 13, Padova 16, Pesaro 17, Verona 19, Treviso 24, Firenze 28, Venezia 28, Piacenza 30, Pavia 30, Arezzo 31, Ascoli-Piceno 31, Pisa 32, Belluno 34, Parma 37, Bologna 41, Bergamo 42, Rovigo 43, Ancona 47, Modena 47, Udine 48, Cuneo 48, Alessandria 59, Brescia 59, Ferrara 103, Porto-Maurizio 106, Reggio Emilia 131, Genova 151, Forlì 166, Lucca 192, Massa 356, Perugia 453, Livorno 461, Grosseto 971, Roma 2213.

Cioè nelle provincie meridionali di Sicilia e Sardegna le devoluzioni sono state per 101,821 e nel resto del Regno per 6271.

Tutto questo ho voluto dire per dimostrarvi come vada scomparendo la piccola proprietà, nelle provincie del Mezzogiorno.

Ora continuiamo la litania della funesta influenza della mancanza del catasto in quelle Provincie. Anzitutto bisognerebbe assistere alle scene strazianti che avvengono in occasione delle volture catastali; appunto perchè nelle Provincie napoletane noi non avevamo che un catasto geografico ed imperfetto e spesso non si fecero le volture intermedie.

Ora avviene che per fare una voltura ci vogliono tali e tanti documenti che molte volte non solo le tasse assorbono quasi tutto il prezzo del fondo che si tratta di vendere, ma è così implicata la materia delle volture che in ciascuna di quelle agenzie catastali si è costituita una clientela di sollecitatori, i quali non altro fanno se non studiare il modo di eseguire delle volture; e poichè ognuno deve avere il compenso del suo lavoro, ne deriva che in quelle agenzie la spesa per le volture pesa enormemente a discapito di quelli che sono costretti a volturare.

Ma la maggiore delle difficoltà viene ad occasione delle successioni e trasmissioni di proprietà, poichè bisogna dimostrare come è pervenuta la proprietà al testatore, al venditore, e come la possedevano i loro antecessori.

E tutto questo con molta spesa di coloro che hanno la sventura di perdere un qualche loro congiunto, o sono obbligati, per bisogno, a vendere la loro proprietà.

E su di un altro punto, richiamo ancora l'attenzione del mio amico, l'onorevole ministro delle finanze, la questione cioè delle migliorie.

È vero che non si migliora per mancanza di capitale; ma è vero pure che molti altri non migliorano i loro fondi, perchè sono sempre in aspettativa del catasto.

Ma, si dirà: la legge del 1886 ha provveduto alle migliorie. Lo so, ma bisognerebbe vedere la *via crucis* che si deve fare per poter giustificare queste migliorie. Io sono un modesto agricoltore ed un modesto proprietario, e miglio nonostante che la perequazione sia ancora di là da venire.

Ebbene io ho dovuto procurarmi molti documenti per dimostrare che le migliorie sono state fatte dopo il 1886, e lasciando da parte la carta bollata, le difficoltà crescono per l'invio dei documenti alla Commissione comunale, poi all'intendenza con rimando alla Commissione censuaria, e via via con molta perdita di tempo per le constatazioni di fatto.

Ora se queste difficoltà possono superarsi da coloro i quali vogliono e possono migliorare le proprie terre, immaginate se di fronte a tanto formalismo le migliorino quelli, i quali non si trovano in tali condizioni economiche e sociali da poterlo fare. E credete: una delle ragioni per cui nelle Provincie del Mezzogiorno molti non migliorano è anche perchè stanno aspettando la perequazione fondiaria, perchè dicono: non sappiamo quali saranno le conseguenze di queste migliorie di fronte alla perequazione stessa.

Dette queste cose che sono le conseguenze principali della mancanza del catasto e quindi della perequazione fondiaria, ricorderò qui quanto dissi nel mio discorso sulle condizioni del Mezzogiorno nella tornata del 13 dicembre 1901; cioè che trovavo da osservare sul dodicennio 1874-1885 di cui nell'articolo 14 della legge del 1886, per cui ho visto ora che c'è un emendamento dell'onorevole Giusso. Io in quell'occasione

feci rilevare, all'onorevole presidente del Consiglio, che noi abbiamo assistito ed assistiamo ad una crisi di prezzi che certamente nessuno potrà negare nell'Italia Meridionale specialmente. Nell'Italia Meridionale abbiamo la crisi degli agrumi, quella dei sommacchi, e quella degli olii nella Sicilia, nella Calabria, nella costa Tirrena ed in Sardegna; come la crisi vinicola nelle Puglie ed in Sicilia. Ciò per le piante arboree alle quali si limita l'emendamento sopradetto. Ma c'è qualche cosa anche specialmente che affligge la Basilicata e le Puglie, ed è la crisi del grano.

Sostenni allora e sostengo ora, che bisogna pensare all'interpettazione dell'articolo 14 che stabilisce il dodicennio dal 1874 al 1885. È il dodicennio che io chiamai allora delle vacche grasse, ma venne poi il dodicennio posteriore che è quello delle vacche magre. Soggiunsi che ciò costituirebbe una vera spoliazione, che il ministro non permetterà.

E mi piace richiamare nuovamente l'attenzione della Camera sopra una relazione della Commissione censuaria comunale di Palermo, la quale è fatta con molto criterio ed alla base di gravi elementi. La Commissione censuaria di Palermo si preoccupò di questo stato del dodicennio, e ne fece preciso quesito alla Commissione centrale di Roma, la quale disse che non si credeva autorizzata a poter prendere una risoluzione su tale questione, perchè l'articolo 14 della legge glielo vieta. Io veramente credo che l'articolo 14 della legge non sia tale, da non poter conferire alla Commissione centrale quell'autorità, perchè esso dice: « La Commissione provinciale potrà, in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti. »

A me pare, con una interpretazione più larga, la Commissione centrale potrebbe modificare questa media dei prezzi, e, date certe circostanze, diminuire i prezzi. Ma checchessia di ciò è necessaria una interpretazione autentica, e lascio al mio amico Carcano di rispondere all'ordine del giorno firmato dall'onorevole Giusso ed altri nostri colleghi. Io trattai già questa questione quando si discusse la mozione sul Mezzogiorno, e fo voti che sia risolta nel senso sopradetto.

Ed ora che mi appresso alla fine delle mie osservazioni, parlerò brevemente dei rimedi che credo opportuno di manifestare

all'onorevole ministro, per quanto riguarda l'abbreviazione delle operazioni catastali; perchè se le cose continuano come finora sono andate, noi potremo avere la perequazione fondiaria, nelle provincie nelle quali non v'è acceleramento, chi sa fra quante diecine di anni ancora, e quindi mi pare che si impongano sollecite soluzioni.

Ci sono alcuni i quali credono, e probabilmente qualcuno in questa Camera proporrà di ritornare a pagare l'imposta fondiaria, fino che non avremo il nuovo catasto, come si pagava in virtù del catasto vecchio; ma io preferisco e desidero che il mio amico Carcano affretti l'esecuzione del nuovo catasto.

Ma come affrettarla? Io credo vi sieno diversi modi, e a tale riguardo ho presentato un apposito ordine del giorno. Esso è sussidiato autorevolmente dalla Giunta generale del bilancio, dalla cui relazione ho prese perfino le parole.

Con esso invito l'onorevole ministro a studiare e proporre modificazioni alla legge del 1886, semplificandone i congegni per affrettare l'esecuzione del catasto nelle Provincie in cui esso non viene accelerato.

Non ho bisogno di dire al ministro quali sieno le modificazioni da apportare a quella legge, lasciando a lui il compito di studiarla, e di presentare alla Camera quelle modificazioni che gli sembrino più opportune allo scopo; ma mi permetto di farne rapido cenno.

Per esempio vi sono in alcune Provincie delle mappe catastali, utilizzabili; con queste si potrebbe in parte accelerare l'esecuzione del nuovo catasto. Credo poi che sarebbe opportuno stabilire dei cottimi, a mezzo dei quali si potrebbero accelerare le operazioni; da ultimo si potrebbe associare il rilievo al classamento: sono due operazioni distinte, ma potrebbero associarsi.

Inoltre fra il rilievo ed il classamento corre un tal periodo di tempo che porta danno evidente alla esecuzione dell'opera; e quindi si dovrebbe di molto abbreviare questo periodo. Si potrebbe forse sopprimere anche qualche ufficio burocratico il quale non costituisce che vera superfluità.

Il mio ordine del giorno non ha altro significato che quello di invitare l'onorevole ministro a semplificare i congegni in modo da poter conseguire l'acceleramento dell'esecuzione del catasto.

Un'altra parte della mia proposta si riferisce all'accrescimento del personale, perchè

senza di ciò non si potrebbero in nessun modo accelerare le operazioni stesse. Anche siffatta mia proposta è autorevolmente confortata dalle osservazioni della Giunta generale del bilancio, la quale rileva che le operazioni catastali vanno a rilento appunto per la mancanza del personale.

Nè si potrebbe dire che, accrescendo il personale, noi ce lo troveremo un giorno sulle spalle per maggiori spese relative alle pensioni ed agli stipendi; perchè tutti sanno che, finito il catasto, si dovrà pensare alla manutenzione del catasto stesso e per conseguenza gli stessi ingegneri, che ora attendono alla esecuzioni delle operazioni catastali, potranno poi destinarsi alla manutenzione delle opere stesse.

Non vi ha quindi il pericolo di trovarci un giorno con una pleora di ingegneri od impiegati catastali, di cui il bilancio risentirebbe gli oneri.

Ed ora mi permetto di rilevare all'onorevole Carcano alcune cose che riguardano la mia Provincia. Egli, nel rispondere ieri ad una interpellanza, ha detto che i lavori del catasto nella provincia di Basilicata erano molto avanti. Lo disse anche rispondendo a me a proposito del mio discorso dello scorso dicembre.

Io non nego che nella mia Provincia i lavori abbiano avuto uno sviluppo maggiore per opera dell'onorevole Carcano, che ringrazio; ma gli faccio osservare che il personale è ancora al disotto del bisogno. Difatti la provincia di Basilicata ha un milione di ettari di terreno ed il rilievo finora fatto, dalle notizie che ho raccolte, ascende dai 350 ai 380 mila ettari, quindi si devono ancora rilevare dai 600 ai 650 mila ettari di terreno.

Di più il classamento è proprio all'inizio, tranne una piccola zona di circa 600 ettari, vicino a Potenza, che è stata collaudata. Anzi mi si dice che il personale del classamento è così insufficiente, che quasi quasi si teme debbano sospendersi i lavori.

Dalle stesse notizie raccolte rilevo che, se si continuano in siffatto modo le operazioni nella provincia di Basilicata, quelle popolazioni non potranno ottenere il vantaggio della perequazione che fra 10 anni ed, all'epoca che corre, certamente 10 anni sono troppo lunghi, sono un'eternità, ed intanto si è costretti a continuare il pagamento dell'imposta nella misura attuale.

Onorevole Carcano, io ho finito. Dopo aver parlato delle modificazioni necessarie da apportare alla legge per affrettare le operazioni del catasto, dopo aver fatto osservare che è necessario di aumentare il personale, senza di che è inutile poter parlare di acceleramento, spero che l'onorevole ministro Carcano accoglierà il mio ordine del giorno, il quale, come dicevo, è suffragato anche dalle osservazioni fatte dalla Giunta generale del bilancio.

Concludo facendo questa dichiarazione ai miei colleghi ed all'onorevole ministro: io non lascerò insoluta questa questione, ma tornerò continuamente ad occuparmene nella Camera, fino a che non si provvederà efficacemente. Questa questione della perequazione fondiaria è una questione di giustizia, ed io credo che nessuna questione è più giusta di quella dell'uguaglianza dei tributi.

L'onorevole Carcano sa l'affetto che mi lega a lui, quindi sarà proprio a suo titolo d'onore, se egli contribuirà, come io non ne dubito, a far cessare questo stato di cose, che dura, come dicevo, da 38 anni e che durerà, finchè non sarà applicato il nuovo catasto. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Onorevoli colleghi, forse l'argomento che impredo a trattare parrà di scarso interesse, parrà anzi un piccolo argomento; ma permettetemi che io vi dica una mia impressione: meno noi discuteremo di questioni teoriche, più ci occuperemo di questioni reali, pratiche, inerenti al bilancio ed all'azienda dello Stato, e molto maggiore sarà l'utile che noi porteremo al pubblico interesse. E poichè io m'ingegno, modestamente, a studiare e a fare così il mio dovere nella ristretta cerchia delle mie forze, così parlerò, a proposito del bilancio delle finanze, specialmente della privativa e segnatamente della privativa dei sali.

Distinguo l'argomento in tre parti: lo Stato legislatore, lo Stato industriale, lo Stato tutore.

Due leggi consecutive stabilirono la privativa sul sale in Italia e furono tutte e due del 1862: l'una del 21 aprile e l'altra del 13 luglio. Con la prima si stabiliva la tariffa; con la seconda s'instituiva la privativa.

Faccio notare alla Camera, la quale mi

permetterà di essere analitico poichè la questione è molto delicata, che la tariffa stabilita per la legge 21 aprile 1862 era la seguente:

« Le industrie che impiegano il sale come materia prima, lire 8; agricoltura e pastorizia, lire 8; salagione di pesce, metà prezzo; fabbricazione soda, prezzo di costo. »

Faccio notare questa distinzione: pastorizia, agricoltura ed industrie che impiegano come materia prima il sale, lire 8; poi salagione di pesci, metà prezzo; e poi fabbricazione soda, unico cespite industriale allora escogitato e conosciuto, prezzo di costo.

Un concetto fondamentale guidò il legislatore il quale lo formulò precisamente nell'articolo 11: e cioè che il favore assoluto che il legislatore ha creduto di accordare all'agricoltura, alla pastorizia ed alla industria fosse stabilito per legge. L'articolo 11 dichiara che il prezzo al quale sarà venduto il sale dallo Stato in favore dell'agricoltura, della pastorizia, delle industrie, sarà stabilito per legge. Ecco il punto fondamentale della questione.

Per quanto si attiene poi alla tariffa statuivasi: « Con speciale regolamento il ministro determina le norme per la vendita a prezzo di eccezione. »

Quindi al potere legislativo fu dato di stabilire il prezzo di favore del sale per l'agricoltura, pastorizia ed industrie, e di conseguenza lo stabilire a quali industrie, a quale ramo dell'agricoltura, a quali forme della pastorizia dovesse concedersi. Al potere esecutivo invece la legge non conferì altra facoltà che di stabilire le norme regolamentari, cioè a dire il dove, il come si potevano istituire le rivendite, il formulario delle domande, ecc.

Null'altro che questo è il concetto che emerge limpidissimo da queste due leggi del 1862 e da tutta la larghissima discussione che in quell'epoca fu fatta dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Dopo queste leggi fondamentali venne una legge del 1865, per l'aumento del prezzo del sale, sostenuto dal Sella (invece le prime leggi erano state sostenute dal Commissario regio Manna). Con questa legge del 1865 si unificò la materia; ma con l'articolo 18 si ripeté perentoriamente il concetto stabilito nelle leggi del 1862, e cioè che il prezzo

di favore al quale si sarebbe venduto il sale per l'agricoltura, la pastorizia e le industrie doveva esser determinato per legge. Esisteva la legge del 21 aprile 1862 che determinava quelle quattro semplici categorie; nessun'altra legge venne, e fu un errore; perchè il potere esecutivo si trovò di fronte alla grave condizione della specializzazione delle industrie, del sorgere di nuovi bisogni, e dovette da sè provvedere, non avendo provveduto il potere legislativo.

Venne una legge del 6 agosto 1891 con la quale, ricordo alla Camera, non fu statuito su altra materia fuorchè su questa: a quali persone ed in quali casi cioè dovessero esser concessi gli spacci di sale e tabacchi; e fu una legge di favore per i funzionari dello Stato e per gli ex militari.

Ma che cosa accade? In virtù della legge 15 giugno 1865, nella quale non era fatta delegazione di legiferare al potere esecutivo; il potere esecutivo emanò un regolamento 15 giugno 1865, il quale iniziò la serie di quelle, che mi permetterà l'onorevole Carcano (perchè non sono da attribuirsi nè a lui nè a molti di quelli che lo hanno preceduto) di chiamare violazioni statutarie.

L'articolo 121 di questo regolamento dice: « il sale che si vende a prezzo di favore, ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e delle fabbriche che lo adoperano come materia prima, è venduto esclusivamente nei magazzini. » E fin qui nulla di male. Ma l'articolo 123 dice: « per il sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla riduzione dei minerali, il prezzo sarà uguale al costo. *Esso verrà fissato a seconda delle qualità e per un triennio dal ministro delle finanze.* »

Dunque con la legge si stabiliva che il prezzo del sale per le industrie, agricoltura e pastorizia dovesse essere determinato dalla legge; e con un regolamento invece del potere esecutivo, che non aveva alcuna delegazione legislativa, si statuiva che il prezzo del sale sarebbe fissato dal ministro delle finanze per triennio.

Ora io domando come si concilia codesto articolo di regolamento coll'articolo 11 e coll'articolo 18 delle leggi del 1862 e del 1865. Basta farsi la domanda per dare la risposta! Ma potrebbe farsi una distinzione sottile e permetteranno a me, non ignaro

delle materie giuridiche, di dichiararla fin d'ora una eccezione troppo sottile e direi quasi sofisticata: potrebbe dirsi cioè: che al ministro è dato non di stabilire il prezzo di vendita, ma il prezzo di costo. Ma il prezzo di costo non si stabilisce *a priori* bensì anno per anno, a seconda delle condizioni in cui si svolge l'industria, così che esso è quello che risulta dai documenti. Dato ciò, non era in facoltà del potere esecutivo di stabilire il prezzo al quale lo Stato vende il sale poichè tale facoltà spettava solo al legislatore.

Ma venne un altro regolamento, quello del 6 gennaio 1895 il quale: vista la legge del 1865 (la quale non dava al potere esecutivo alcuna facoltà di statuire legislativamente), vista la legge del 1891 (la quale statuiva solo a quali persone dovessero conferirsi gli spacci di sali e tabacchi) e quindi non trattò di questa questione, decretava sotto il *Titolo III, capitolo II*, l'elenco delle industrie, dei rami d'agricoltura a cui può essere dato il sale a prezzo di eccezione. « 1° Fabbricazione della soda; 2° Riduzioni minerali; 3° Agraria e concimi artificiali; 4° Preparazioni delle pelli; 5ª Fabbrica di sapone; 6° di candele; 7° di vetri e stoviglie; 8° Prodotti chimici; 9° Tintoria; 10° Incubazione di bachi da seta; 11° Vini spumanti; 12° Preparazione dei gelati e ghiaccio ». In seguito quel regolamento soggiungeva: « Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere aggiunte altre industrie. »

Dunque il potere esecutivo legiferando, mentre non aveva alcuna delegazione legislativa, conferì a sè stesso nuova potestà di legiferare ancora. È questa una anomalia singolarissima!

Ed infatti con Regio Decreto 10 febbraio 1895, ad un mese di distanza, si verificò un nuovo bisogno e si aggiunse all'elenco un numero 13°: « preparazione in conserve di ortaggi e legumi al naturale. » Con altro successivo Decreto si aggiunse un numero 14°: salagione degli agrumi destinati all'esportazione. »

Qui si chiuse la serie!!

Una prima questione è questa. Nessuno ha mai autorizzato il Governo a legiferare in materia ed a determinare le industrie ed i rami di agricoltura e di pastorizia cui debbasi concedere il sale a prezzo di favore.

All'infuori dei 14 numeri che ho ricor-

dati è ora, *nel fatto*, impossibile di ottenere quella facilitazione, mentre la legge aveva dichiarato che essa spettava alle industrie in genere, alla agricoltura in genere ed alla pastorizia in genere.

Il concetto della legge era latissimo e non poteva venire dal potere esecutivo ristretto in un campo stabilito *aprioristicamente* e da chi, per defettibilità, mancava della competenza necessaria.

Intendiamoci bene: noi siamo in tema di un'industria di Stato, di un'industria che ripugnerebbe alla funzione dello Stato, ma che questo per ragioni finanziarie si è assunta. Questa industria deve respingere ogni criterio di burocratizzazione e deve invece assurgere a funzioni economiche elevatissime. Chi vi dice che domani, mentre avete emanati quei decreti, non sorga un nuovo bisogno industriale od agricolo che sfugga alla vostra predeterminazione? È una domanda che faccio; ma vi rispondo subito che è avvenuto ed avviene tutti i giorni questo caso della impossibilità che nuove industrie e nuovi rami d'agricoltura si sviluppino; appunto perchè si è predeterminato irregolarmente ed antistatutariamente un regime che non risponde alla funzione economica cui dovrebbe rispondere.

Io porterò un esempio alla Camera, chiedendo scusa ai colleghi se dovrò essere molto analitico, poichè si tratta di questione grave, ma delicata.

Noi siamo (leggo un documento ufficiale della Scuola superiore di agricoltura di Portici), noi siamo importatori di noci. Infatti al numero 178 di questa pubblicazione (*Annali della R. Scuola*, serie 2^a, vol. IV, fasc. I) è detto: *Noci - Nazioni produttrici: Italia.* « Il noce è poco diffuso, tranne nella « provincia di Napoli-(Sorrento). Tanto ciò è « vero che nel 1899 si importarono 6000 « quintali di noci e nocciucle, dei quali « buona parte noci. » Dunque noi importiamo noci secche. Mi permetta la Camera che io esponga un'altra nozione specifica. Perchè importiamo noci? Per una ragione sola: perchè unicamente nella penisola sorrentina è possibile ottenere noci così delicate le quali reggono alla concorrenza dell'estero.

Le noci che si ottengono in tutte le altre Provincie del Regno sono assolutamente incompatibili con questa funzione commestibile, sono noci di tale durezza che an-

drebbero altrimenti adoperate. E siffatte questioni purtroppo sfuggono alla burocrazia, che dirige il ramo importantissimo della privativa.

A che e come potrebbero dunque le noci essere altrimenti adoperate? Ve lo dirò subito. Noi italiani e specie noi meridionali, molte vivande non amiamo che sono amate dai nostri amici del Nord.

Io ho visto mangiare da stranieri piatti interi di cocurbite, di cui noi non mangeremmo tre fette, perchè avremmo paura di mangiarne. Ebbene, a Londra come a Bruxelles, come ad Ostenda ecc., si mangiano insieme con la bistecca noci le quali sono colte in questo mese di aprile, cioè a dire vere apparenze di noci e non noci; delle piccole noci le quali appena appena hanno un glutine dentro, non ancora formato, perchè nelle nostre Provincie si sa che si comincia a formare il mallo ed il frutto interno solo alla fine di giugno. Di queste noci che cosa fanno all'estero? Le mettono in conserva e le mangiano sotto aceto. A noi ciò forse ripugnerebbe; ma ciascun popolo ha i suoi gusti! Nelle altre parti d'Europa queste noci non sono prodotte così come servono per quelle conciature, nè hanno la delicatezza delle noci che si producono in Italia. Ma queste noci andrebbero salate prima d'essere spedite all'estero. E chi dà il sale a prezzo di favore? Non lo accorda la vostra ultima tariffa emanata per decreto reale; essa dice: « preparazione in conserva di ortaggi e legumi al naturale, » quasi che si potessero mettere in conserva soltanto gli ortaggi e i legumi. Sapete quale è stata la risposta dei sapienti dei consessi amministrativi? Le noci sono frutti. Ora è frutto anche il pomodoro; almeno il vocabolario così lo designa; eppure è classificato fra gli ortaggi. Perchè la noce colta nei primi di aprile non è considerata come un legume o come un ortaggio, quando non è ancora una noce? Perchè ha la forma esteriore di frutto, perchè non si sa che cosa sia e a che cosa serva, perchè il giudizio è aprioristico ed emesso da chi non sa l'uso al quale possa servire una noce in sì fatto tempo raccolta! Ora si parla sempre di voler favorire nuovi rami dell'industria agricola; ma quando qualche nuovo ramo germoglia allora si recide in sul nascere.

Infatti io vi domando: il legislatore ha voluto dare a tutta l'agricoltura, non come

oggi si trova, ma come domani potrà essere, la protezione del sale a prezzo d'eccezione; e perchè e con qual diritto volete voi predeterminare a quale ramo ed a quale specificazione dell'agricoltura attuale il prezzo di favore si debba concedere, quando la legge non l'ha stabilito? Ripeto: è una questione che può sembrare di poca gravità; ma invece non è tale. Vorrei che fosse qui l'onorevole Luzzatti, il quale predica a tutti il bisogno di una politica di esportazione, per dirgli se sia conciliabile con una politica di esportazione simile sistema, che è assolutamente antidiluviano. Noi tutti diciamo che l'agricoltura deve svilupparsi. Ma come la volete sviluppare? Tutta a coltura granaria? Sentivo tempo fa, nella celebre discussione sul dazio del grano, sentivo, per l'Italia nostra, formulare una quantità di teorie, le quali dimenticavano niente altro che la forma dell'Italia e la sua costituzione geologica.

Ora, altra cosa è la valle del Po, altra è la valle della Terra di Lavoro, altra è la Puglia ed altro è il resto, che è tutto collinoso od anche montuoso. Nelle parti pendiose, dove volete intensificare la coltura, planterete forse altre vigne, per aggravare ancor più una crisi la quale già minaccia l'agricoltura, non solo, ma l'economia del paese, dalle radici? Non planterete vigne? E che cosa planterete? Farete della coltura arborea? Ma, se, per continuare nell'esempio delle noci, potesse essere sviluppato il commercio delle noci immature, voi avreste la possibilità di intensificare questa coltura anche in regioni le quali oggi non hanno che colture in condizioni pessime, cioè a dire colture granarie in collina, con poco strato di terreno vegetale e grande difficoltà di concimazioni razionali!

E, per ribadire questo concetto, che, ripeto, può sembrare piccino, ma pure è gravido di notevoli conseguenze economiche, io dirò che fu vietata l'esportazione di queste noci, e che dovette buttarsi via una quantità enorme di botti di noci immature (il che non è molto), precludendo al commercio italiano questa via che il Belgio e l'Olanda gli aprivano (e questo è ben grave!)

Ripeto: non è il fatto, che in sé non interessa, o interessa poco, ma è l'indice che il fatto costituisce, e che interessa molto; ed è su questo indice, che io ho voluto richiamare l'attenzione della Camera e del Governo.

Premesso ciò, vengo allo Stato industriale. Voi date il sale; ma a qual prezzo? Date il sale a prezzo di favore; prezzo che è costituito dalle otto lire; lo date a prezzo dirò così di eccezione, con la restituzione d'una parte del prezzo stesso, per esempio per la salagione dei pesci; e lo date a prezzo di costo (intendiamoci: di costo, come la legge dice), per talune speciali industrie.

Qual'è il prezzo di costo? Che cosa significa esso? Significa, per me che un pochino della materia m'intendo, tutta la spesa materiale (spesa d'amministrazione, spesa di personale, e via dicendo), tutto quello che un oggetto costa. Lo Stato, per concetto che ha ispirata la legge sulla privativa, non deve fare utile d'una lira, d'un centesimo, d'un millesimo. Questo è il concetto della legge. Ora io comprendo che il prezzo di costo, per ogni esercizio, muti. Esso è variabile, perchè le condizioni climatiche cambiano. Quest'anno, per esempio, ha piovuto di più, c'è stato meno sole, e quindi di sale se ne fa meno, e quindi il prezzo di costo del sale cresce. Poco sole; conseguentemente meno giorni lavorativi. Il prezzo di costo cresce. E così di seguito, altre condizioni speciali possono determinare un aggravamento del prezzo di costo. Ma io non capisco, che nella medesima salina, nella medesima stagione, il prezzo di costo si richieda, prima per lire nove, poi per lire ventiquattro, e poi si riduca a lire quattordici.

Allora due sono le ipotesi: o i vostri conti sono inesatti, ed allora amministrate male; ovvero volete violare la legge, per guadagnare su quel tale prezzo di costo che il legislatore ha voluto accordare all'industria ed alla agricoltura. Di qui non si esce. Il prezzo di costo del sale (ho voluto verificarlo per una delle saline più favorevoli, cioè per quella di Margherita di Savoia delle Puglie) era di 0,511. Dunque non era di 9, non di 24, non di 14.

Ecco un altro criterio che sottopongo alla Camera ed al Governo, intorno a' prezzi di costo: ed è un altro errore industriale in cui si aggira questa azienda delicatissima!

Sale comune (questi sono i dati del 1901, cioè gli ultimi). Il sale comune a Cagliari costa 2.77, a Cervia 7.77, a Comacchio 1.226, a Corneto 3.478, a Lungro 2.277 (e si capisce, perchè è il salgemma che si scava a profondità non piccola), a Margherita di Savoia 0.494; cioè il prezzo minore è dato

dalle Puglie e precisamente dalla salina di Margherita di Savoia.

E si capisce; perchè in una salina che è nelle migliori condizioni, in quella plaga poco bagnata dalla pioggia, ma troppo baciata dal sole; si comprende agevolmente che di sale se ne debba produrre di più ed a minor prezzo.

Sale pastorizio. A Cagliari non se ne produce; ma se a Cervia costa 8.45, ed il sale refrigerante 7.166, ed il sale per industrie 7.407; a Margherita di Savoia invece se ne produce rispettivamente a 1.423, a 1.099, a 1.669, e così di seguito.

Ora io domando: che cosa fa un industriale? Produce nello stabilimento dove gli costa di più o in quello dove il genere gli costa di meno? Produce evidentemente nello stabilimento dove meno gli costa, altrimenti non fa l'industriale. Ora se questa del sale non fosse industria, io sarei d'accordo perfettamente con voi che si produca anche dove costi di più; ma questa è un'industria. Io ricordo bene, le ho letto tutte, pagina per pagina, le relazioni e le discussioni parlamentari dal 1862 in poi; è bene un'industria questa. Anzi ricordo la celebre discussione promossa dal Crispi, il quale pretendeva si fosse stabilito un termine entro cui dovesse finire la privativa di Stato, dovesse chiudersi questo esercizio e concedersi all'industria privata il delicato servizio.

E se, o signori, siamo in tema di industria, bisogna produrre dove meno la produzione costa! E perchè produrre dove meno costa? Perchè, vedano: il bilancio industriale del 1900-901 porta una spesa di 14,900,000 sopra un attivo di 78,953,000 cioè porta una spesa del 20 per cento, cosa incompatibile con qualunque industria; poichè qualunque industria non soffre il 20 per cento di spesa di gestione.

Di questi circa 15 milioni 6 milioni e più sono per spese di produzione e 5 milioni e mezzo per spese straordinarie comprese le guardie di finanza ed i diritti ai rivenditori.

Ora non volendo toccare nulla all'attuale ordinamento, perchè io non amo le novità improvvisate e sono uomo di spirito di conservazione che potrebbe farmi apparire al volgo retrogrado, ma che invece è spirito di conservazione sana e meditata; non volendo toccare nulla dell'ordinamento attuale, io vi domando però: noi ci affatichiamo intorno al prezzo del sale, intorno

alla diminuzione di questo prezzo ed ho quindi il diritto di proporre un quesito: se tutto il sale italiano fosse prodotto nelle due grandi saline (oltre che nella Sicilia e nella Sardegna), nelle due grandi saline le quali producono ad un prezzo di costo minore, cioè quelle di Comacchio e di Margherita di Savoia, il risultato sarebbe questo: sale comune: Comacchio 1,226, Margherita di Savoia 0,494: totale 1,720: media 0,536 invece di 632 per quintale. Sicchè potrebbe senza intaccarsi una lira del bilancio (che per me è più sacro ancora che non si possa supporre) si potrebbe il sale comune ridurre di qualche cosa dal prezzo di costo attuale.

Passiamo al sale pastorizio.

Noi le sappiamo bene ormai le rovine economiche specialmente delle Provincie meridionali e la decadenza dell'agricoltura! Non ultimo fattore può rinvenirsi nel decadimento della pastorizia, che è stata si può dire, distrutta da quattro cause gravissime.

Prima, mancanza di sale pastorizio di quel sale per il quale tanto si affaticò nel 1875 Quintino Sella, dichiarando quali fossero i vincoli che il regolamento imponeva e che rendevano assurda la vendita di questo sale benefico.

Seconda, la tassa di ricchezza mobile sulla industria bestiame; terza, la tassa del Comune di origine; quarta, la tassa del Comune nel quale si conducevano a pascolare gli armenti.

Quale azienda mai, quale industria poteva reggere sotto il peso di quattro fattori così deleteri? Così è che la pastorizia è finita.

Dove sono più i nove milioni di capi degli Abruzzi e i quattro milioni di capi della Basilicata?

Torno al mio argomento.

Dunque se il sale ci fosse dato dalle due saline nelle quali si produce a minor prezzo, noi potremmo avere il sale pastorizio al prezzo di 1.710 invece di 2.304, il refrigerante al prezzo di 1,400 invece che 1.712 e quello per le industrie a 2.250, invece che a 6.122. Vale a dire che per il sale comune potrebbe diminuirsi il prezzo di un sesto, per il pastorizio di un quarto...

Carcano, ministro delle finanze. Il prezzo di vendita?

Abignente. Anche di vendita; ... e potrebbe diminuirsi della metà il sale refrigerante e di due terzi il sale per le industrie.

Io richiamo l'attenzione del ministro su questi dati pronto a dichiarare di aver torto se per poco mi fossi sbagliato. E che le condizioni siano tali quali le espongo, lo dice la stessa relazione di questo anno:

« La frequenza delle piogge nei periodi di preparazione delle acque graduate ha pregiudicato l'andamento della campagna salifera svoltasi nel 1900 *in quasi tutte le saline*, le quali diedero in conseguenza un prodotto piuttosto scarso. »

Dunque l'annata fu cattiva per tutte le saline, ma la relazione aggiunge:

« Soltanto quella di Margherita di Savoia, dove per le eccezionali condizioni di clima fu possibile profittare dell'autunno per tentare e portare a buon fine un secondo raccolto, si raggiunse una rilevante produzione. »

Signori, su questo punto sarà bene osservare: il sole, spesso ci scotta troppo; ma quando è per noi benedetto, come in questo affare del sale, dovremmo usarne con la maggiore larghezza. Ed io dico: se degli utili industrialmente si possono ottenere (perchè rifuggo dal voler distruggere la *privativa di Stato* ed affidare il servizio all'industria privata), se degli utili in questo senso si possono ricavare in maggiore misura dal sale destinato alle industrie, agricoltura e pastorizia, i margini di utili indicati per siffatte qualità potrebbero essere rivolti tutti a vantaggio del sale commestibile. Ecco in qual senso intesi la possibilità di ridurre il prezzo di vendita. Sono questi argomenti degni di tutta la considerazione sui quali, ripeto, se avessi sbagliato, non nutro alcuna passione di paternità.

E vengo all'ultima parte, cioè allo *Stato tutore*, allo Stato che ha voluto tutelare l'industria, la pastorizia e l'agricoltura.

Ma lo ha fatto? Io comincio col ripetere che lo Stato ha violato la legge e non per mala volontà, ma perchè non poteva fare diversamente. Io sono molto largo al riguardo. Nessuno si è occupato bene della cosa.

Le vicende politiche e parlamentari, così frequenti in Italia, hanno impedito che il potere legislativo funzionasse, che potesse esercitare proficuamente la sua azione in proposito, ed il potere esecutivo ha dovuto fare da sè, ed ha fatto bene ad agire; solo ha agito imperfettamente!

Comunque è necessario, mi pare, è opportuno per lo meno, di rientrare nell'or-

bita legale; perchè quello che la legge ha voluto concedere alla industria, alla pastorizia ed all'agricoltura non sia distrutto o paralizzato da regolamenti, i quali sono assolutamente inadeguati al bisogno attuale.

Il prezzo per l'industria e l'agricoltura varia da regione a regione, da salina a salina, perchè il sale ad esempio per l'industria, nelle saline di Margherita di Savoia si pagherà, secondo che il Ministero lo fa pagare, non al prezzo di produzione, ma a 9 lire ed a 14 lire; ma se si va a Sampierdarena dove si esegue la sofisticazione dei sali, si paga invece 24 lire. Ora io sono un buon meridionale, ma soprattutto sono italiano; e codeste sperequazioni le trovo inique. Non è una cosa che dovrebbe ammettersi in uno Stato ordinatissimo come sono convinto che sarà e deve essere il nostro.

Ma qui sorge la questione: quale è il *prezzo ridotto* e quale il *prezzo di costo*? Certamente non sono quelli voluti dalla legge, sono quelli determinati dal Ministero. Io ho già detto che a Margherita di Savoia il sale costa molto meno che altrove; eppure nel circolo di Margherita di Savoia invece che a 0.494, 1.428, 1.93, 1.96, si paga da 9 a 14 lire. Cioè non più al prezzo di costo ma al prezzo di costo, più un prezzo di vendita, più un utile che va all'amministrazione dello Stato; mentre la legge non si fondava su questo concetto di un utile allo Stato.

E mi permetto una digressione. Ci si dice, a noi meridionali, ci si canta in tutti i toni: adoperate i concimi chimici! Ma tutti sanno che i concimi chimici costano un orrore. Per giustificare la mia convinzione, dirò: che, avendo voluto, vista la disgrazia della morta pastorizia, dare un poco di concime chimico ad un mio oliveto, esso mi è costato 150 lire per ettaro. Ora io domando qual piccolo proprietario, quale piccolo contadino può sottostare ad un carico simile di 150 lire per ettaro? Un tempo si concimavano i terreni, gli oliveti con lo stabbio delle pecore che andavano verso le Puglie, e con una spesa di sole 10 lire! La pastorizia distrutta, il concime non si può dare; quello chimico costa un occhio della fronte; dunque... il nulla! E poi, per fare i concimi chimici ci vuole il sale sofisticato; e se invece di darlo al prezzo di costo, lo date a 3 volte il prezzo di costo, come volete che progredisca questa benedetta agricoltura meridionale?

E vengo ad un altro punto, ai trasporti.

Qui accade un caso stranissimo: il sale per l'industria, l'agricoltura e la pastorizia paga il trasporto con la tariffa 109 D, cioè a dire paga 7.20 più 1.55 (diritto fisso), paga cioè 8.75.

Chiedo perdono, sono forse dati noiosi, ma la questione va ricercata così. Paga quindi due volte il valore della merce che viene dalla Sicilia, e che costa 4.25. Ora io domando se è serio che per trasportare una merce si debba pagare due volte il suo valore. Questo è assurdo! E poi ci lamentiamo che le industrie si sviluppino così poco in Italia!

Invece per la ~~ragione~~ ragione dei pesci si paga il trasporto con la tariffa 123 F, cioè si paga 4.12 più 1.24 di diritto fisso, in complesso 5.36; meno il rimborso per il carico e scarico che è di 1.02: netto 4.34; cioè a dire all'incirca una volta il prezzo del sale stesso, e questo è quasi compatibile.

Io mi associo alla idea che mi suggerivano gli onorevoli Bettòlo e Costa Zenoglio, che andrebbero praticate ancora ulteriori riduzioni pel sale adibito alla salagione dei pesci, vista la lotta di concorrenza dell'estero; ma le tariffe de' trasporti sono ora quelle che sono, e fino alla scadenza delle Convenzioni non c'è che a fare solo quanto ho indicato. Io quindi mi limito a questo: che la tariffa ferroviaria 123 F, sia applicata anch'essa a tutti i sali, i quali sono dati all'agricoltura, alla pastorizia (e che certo non sono sali commestibili) poichè la stessa ragione giuridica, per dir così, la stessa *ratio juris* concorre per l'una e l'altra cosa. E soggiungo che non m'impaurirei per la diminuzione del nolo, perchè il maggiore incremento e la maggiore richiesta del genere potrebbero dare un gettito maggiore non solo per la finanza, ma anche per i trasporti ferroviari.

Non parlerò delle formalità, di quelle formalità di cui parlò Quintino Sella, alla Camera, nel 1864.

Quintino Sella disse: sapete perchè si lamenta che il sale costi troppo? non tanto pel sale commestibile, ma pel sale che è dato per l'agricoltura, la pastorizia e le industrie; io ho girato a piedi la campagna, sono salito sulle colline e sui colli ed ho veduto quanto soffrono i contadini e quanto sudano per avere il sale a prezzo di eccezione.

E poichè l'onorevole Luzzi e l'onorevole Torrigiani insistevano per ottenere che un regolamento più umano si stabilisse al riguardo, l'onorevole Sella rispose: poichè sono stato io che ho sollevata la questione, non ho bisogno di inviti, e prometto di riformare il regolamento.

Ora per finire in guisa più allegra, io voglio rassegnare alla Camera un recentissimo saggio di norme regolamentari, che si riferisce alla legge del 9 luglio, che anch'io ho votata e che mi felicito di avere votata.

Quella legge fu votata dal Parlamento appunto per beneficiare l'industria e l'agricoltura, e con essa si volle dare il diritto agli industriali di estrarre il sale dalla Sicilia ad un prezzo minore, e cioè a lire 4.25.

Non dirò che il sale che viene dalla Sicilia al prezzo di lire 4,25, per una quantità enorme di oneri, di trasporti ecc., costa 22 lire, dico lire 22, fino al punto di consumo. Codesta è una questione già trattata. Parlo invece delle norme per estrarre questo sale siciliano!

Una circolare in data del 9 luglio, numero 6444 dice:

« Art. 2. Ove il ministro non abbia nulla da eccepire, trasmetterà la domanda ricevuta, munita del nulla osta all'Intendenza di finanza della Provincia in cui dovrà aver luogo la sofisticazione.

« All'Intendenza l'industriale dovrà far conoscere ad ogni prelevamento che intende fare sul contingente di sale richiesto per l'esercizio finanziario. »

Faccio notare che l'industriale deve chiedere il sale al principio dell'esercizio finanziario; al principio dell'anno egli deve sapere quanto sale gli occorrerà per tutto l'anno; quindi deve dichiarare la quantità di sale che vuole ritirare; poi la data precisa del giorno, a cominciare dal quale deve chiedere la sofisticazione (e qui siamo d'accordo); poi deve dichiarare il porto d'imbarco del sale; quello di sbarco sul continente (ed anche qui siamo d'accordo). Ma qui cominciano le dolenti note: egli deve dichiarare dal principio dell'anno *il nome e la salutifera portata della nave che trasporterà il sale!*

Come volete che al principio dell'anno si sappiano tutte le navi che approderanno ai porti della Sicilia? Ma questo è per lo meno ridicolo; e se pure voi sapeste il nome delle navi, fino dal principio dell'anno, le quali approderanno in Sicilia, se una di

queste navi vada a picco o si bruci, voi avrete redatto un modulo sbagliato! Sono cose che per la natura del servizio, che è eminentemente industriale, fanno piangere l'anima; perchè, ripeto, il servizio potrebbe rendere di più e meglio, e ciò non accade con danno della finanza e dell'economia nazionale. E dico questo senza far torto a nessuno; ma unicamente perchè si tratta di questione di carattere industriale e non politico, mi son permesso una maggiore libertà di giudizio, che non per solito.

Io concludo col dichiarare che ho presentato un ordine del giorno, al quale non dò che un solo significato, quello di una viva raccomandazione; perchè io ho una fede grandissima nel ministro delle finanze e sono certo che egli si occuperà della questione e vorrà studiarla con quell'amore che mette in tutte le cose. E questo significato ch'io dò al mio ordine del giorno è meno, dirò così, di natura parlamentare, e più di natura tecnica.

Non aspetterò risposte polemiche, le quali sono sempre facili, ma poco utili! Io vorrei che egli si immedesimasse, e con lui tutto il Gabinetto, che codesta questione è di una gravità non piccola, e che può dare grande incentivo all'industria ed all'economia del Paese; le quali sono l'unica nostra speranza, e speranza non solo di una parte della Camera, ma di tutte. Perciò che lo sviluppo delle industrie, lo sviluppo dell'economia agricola, lo sviluppo di tutte le forze del Paese sono la vera salvezza nostra, in quest'ora; la quale ci mostra bensì nuovi orizzonti, ma traverso fosche nubi, delle quali dichiaro subito di non aver paura.

Ripeto: concordemente e con fede lavoriamo a fare ricca e potente la patria, e cerchiamo tutti di uscire in più spirabile aere. (*Bravo! Bene! — Congratulazioni*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili.

Presenti e votanti . . .	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	163
Voti contrari	53

(*La Camera approva*).

Prestito a premi a favore della Cassa Italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera Pia di San Giuseppe.

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	167
Voti contrari	46

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	168
Voti contrari	44

(*La Camera approva*).

Proroga a tutto luglio 1902 dell'abbuono del 30 per cento per la distillazione dei vini concesso dalla legge 29 dicembre 1901, n. 522.

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	181
Voti contrari	32

(*La Camera approva*).

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ceriana Mayneri, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina intorno alla diversità di trattamento, che si usa tra gli operai del cantiere di Castellammare di Stabia, in quanto alla concessione dei lavori a cottimo.

« Del Balzo Carlo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, sul come è regolata la pubblicazione dell'*Annuario Statistico Italiano*: e se non intenda provvedere perchè tale pubblicazione avvenga regolarmente d'anno in anno col corredo degli ultimi dati possibili, ed in ogni modo non mai anteriori di un anno dalla data nella quale l'*Annuario* viene pubblicato.

« Gustavo Chiesi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se, in seguito agli ammanchi di somme depositate ed ai fatti lamentati in taluni uffici della provincia di Porto Maurizio e conforme alle analoghe istanze fatte in proposito dal sottoscritto fino dallo scorso anno, non creda utile, vantaggioso e doveroso accrescere e discentrare gli uffici di ispezione e crearne uno a Porto Maurizio pel miglioramento del servizio postale e telegrafico in quella Provincia.

« Nuvoloni. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo sulle misure restrittive minacciate alla manifestazione del 1° maggio.

« Bissolati, Chiesa, Lollini, Varazzani, Nofri, Morgari, Ferri, Gattorno, Pantano, Vigna, Badaloni, Socci. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, sulla gravissima crisi vinicola che travaglia la Sicilia e sugli opportuni provvedimenti per rimediarvi.

« Grassi-Voces »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla necessità — in attesa di larghe riforme del Codice di procedura penale — di presentare una legge, che con opportune limitazioni allo svolgersi dei pubblici dibattimenti, dia maggiore dignità e sollecitudine all'amministrazione della giustizia penale, evitando quegli inconvenienti gravissimi, che deploransi nella causa Musolino e nell'altra pendente da mesi a Bologna.

« Mango. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sui metodi e sulle forme d'intervento del Governo italiano nella questione dell'ospizio di San Girolamo degli Schiavoni.

« Chimienti. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti legislativi intenda presentare a sollievo della crisi vinicola del Mezzogiorno.

« De Viti De Marco, Chimienti. »

Bissolati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bissolati. Onorevole presidente, debbo fare

una preghiera al Governo. Ho mosso una interrogazione, anche a nome di altri amici dell'Estrema Sinistra, perchè da tutte le parti in questi giorni ci sono pervenute notizie che la manifestazione operaia del primo maggio è minacciata di misure restrittive. In particolare ci si annunzia, che i cortei operai, che furono permessi anche l'anno scorso, senza che nessun inconveniente accadesse, sono in quest'anno proibiti. E poichè il primo maggio è a poca distanza, se l'interrogazione deve avere una qualche efficacia nella nostra vita pubblica e nei nostri rispettivi rapporti politici (*Oh! oh! — Commenti — Si ride*), prego il Governo di voler rispondere subito.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Per il primo maggio, come per tutto il resto dell'anno, ciò che la legge permette, è permesso: ma riguardo alle passeggiate pubbliche è in facoltà delle autorità politiche, per effetto dell'articolo 8 della legge sulla pubblica sicurezza, di proibirle quando le credano pericolose per l'ordine pubblico.

Ora siccome in alcuni luoghi si poteva temere, e ragionevolmente, che passeggiate per luoghi abitati potessero produrre dei disordini, così i prefetti sono stati autorizzati, come del resto non sarebbe nemmeno occorso che lo fossero espressamente, a valersi delle facoltà che dà loro l'articolo 8 surriferito.

Aggiungo, che la ragione della legge di pubblica sicurezza è evidente. Una riunione può essere disciplinata, serve a conferenze ed ha scopi veramente utili: invece la passeggiata per le vie di una città non ha alcun scopo educativo nè altra utilità qualsiasi, e può facilmente dare luogo a disordini. (*Commenti*).

Ad ogni modo ciò che si può fare senza turbare l'ordine pubblico, non c'è ragione che il Governo lo vieti..

Ferri. Ed i comizi che hanno già proibiti?

Giolitti, ministro dell'interno. Non mi consta di alcuna proibizione di comizi..

Ferri. Sì, a Sestri Ponente.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho notizia di tale proibizione. Si sarà forse proibito qualche assembramento nelle pubbliche vie o piazze questo può essere, ma, ripeto, non mi consta che comizi siano stati proibiti..

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. Raccogliendo ciò che ha detto l'onorevole ministro, noto dunque che non c'è nessuna proibizione e nessuna restrizione riguardo alle riunioni pubbliche: solamente, mi pare egli abbia detto, i prefetti sono stati autorizzati a proibire cortei e processioni operaie laddove credano che la pubblica tranquillità possa averne nocimento; però, questo mi pare che sia il pensiero del ministro, le riunioni pubbliche sono assolutamente libere. (*Commenti*).

Non voglio che nascano equivoci!

In quanto poi alla proibizione dei cortei, senza abusare della cortesia della Camera rilevo, che l'onorevole ministro ha detto: io ho lasciato che i prefetti, sotto la propria responsabilità, li proibiscano laddove possono credere che vi sia pericolo per l'ordine pubblico. Ma dalla generalità delle notizie che ci sono pervenute pare che i prefetti abbiano inteso questa facoltà loro concessa come un ordine. Non dubito punto delle parole del ministro, e credo che egli non abbia dato ordini nel senso di proibire.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi spiegherò meglio!

Bissolati. ...ma disgraziatamente in Italia il dare ai prefetti la facoltà di proibire è come dar loro l'ordine di proibire.

L'onorevole ministro diceva poi, che le riunioni possono essere educative, mentre i cortei non sono tali.

Mi pare che sia questo un apprezzamento che non possa entrare in questa materia: si tratta semplicemente di applicare la legge: si potrà discutere su di essi secondo un criterio estetico ed artistico: io, per esempio, non sono molto tenero nè delle passeggiate nè dei cortei; ma quando i cittadini vogliono fare cortei e quando non vi è nessun pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, il Governo deve rispettare la legge e rispettare i criteri estetici e anche coreografici dei cittadini. Aggiungo che una siffatta limitazione segnerebbe un regresso nell'indirizzo liberale: poichè, avendo voi riconosciuto questo diritto nei cittadini l'anno scorso, quando l'ordine pubblico poteva forse dare pretesto, dal punto di vista conservatore, a restrizioni di questo genere, perchè allora la classe operaia era in fermento, non vedo quali ragioni di ordine pubblico possano consigliare restrizioni alla

libertà oggi, mentre abbiamo una calma, che voi stessi, dicendo la verità, avete solennemente affermata dinanzi al Senato.

È inutile che facciate quei brillanti e fieri attacchi contro la reazione in Senato (*Oh! oh!*), quando cominciate con fare la reazione per queste piccole manifestazioni operaie. (*Oh! oh! — Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Bissolati, la invito a non esprimere siffatti giudizi circa le manifestazioni, che avvengono nell'altro ramo del Parlamento.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. L'articolo 8 della legge di pubblica sicurezza dice così:

« L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente... » vale a dire le processioni ecclesiastiche o civili. Quindi non c'è nulla di meno che liberale, quando l'autorità di pubblica sicurezza si serve di una facoltà che la legge le accorda.

È questione di apprezzamento delle ragioni di ordine, ma il principio di libertà, ritenga pure, in questa questione ha pochissimo da fare. Io poi credo che sia meno dannoso al principio di libertà l'impedire una passeggiata per le strade che può dar luogo a disordini, anzichè lasciarla fare rendendo possibili i disordini che arrecano danno esclusivamente al principio liberale.

Ai prefetti che mi hanno chiesto che cosa dovevano fare ho risposto: avete nell'articolo 8 della legge di pubblica sicurezza tutte le facoltà necessarie per impedire i disordini, applicatele; questa fu la mia risposta.

Se qualche prefetto, per circostanze locali ed eccezionali, per casi speciali (io lo ignoro) abbia vietato delle riunioni specialmente in luoghi aperti, nelle vie e sulle piazze, io non lo so; se sopra qualche fatto speciale si richiamerà la mia attenzione, lo esaminerò e risponderò.

Quanto alle passeggiate, lo ripeto, ho ricordato ai prefetti i poteri loro dati dalla legge.

Ritengo, con questo, di non aver per nulla fatto un passo indietro nel sistema di libertà, perchè questo sistema consiste appunto nel governare entro i limiti della legge. E qui non si esce in alcun modo

dai limiti della legge. (*Interruzioni del deputato Bissolati*).

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Bissolati.

Le altre interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, ai termini del regolamento.

Quanto alle interpellanze, il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intenda rispondervi.

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Alessio ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Ordine del giorno.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Mi permetto di pregare la Camera di volere, in principio della seduta di domani, inscrivere nell'ordine del giorno due disegni di legge, i quali credo non possano dar luogo a discussioni: l'uno, che si trova al numero 8 dell'ordine del giorno d'oggi, e che riguarda alcune « aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge provinciale e comunale 4 maggio 1898, relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni; » l'altro, che sta al numero 12 e che riguarda le « disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. » Quest'ultimo disegno di legge è stato leggermente modificato dal Senato e quindi ritorna alla Camera in facili condizioni per la sua discussione ed approvazione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta dell'onorevole presidente del Consiglio s'intende approvata.

(*È approvata*).

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Mi permetto di fare un'altra proposta sempre sull'ordine del giorno e cioè che, dopo la discussione in corso dello « stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 » vengano iscritti nell'ordine del giorno gli argomenti che in questo figurano come i più urgenti.

Presidente. La Presidenza terrà conto di questa proposta; e appena sarà esaurita la discussione sul bilancio delle finanze, inscriverà nell'ordine del giorno i disegni di legge più urgenti.

La seduta termina alle 19.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.
2. votazione di ballottaggio, ove occorra, per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza della Camera.¹
3. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari.
4. Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni. (67)
5. Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. (86)
6. Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903. (34)

Discussione dei disegni di legge:

7. Autorizzazione della spesa straordinaria di 5 milioni per la riparazione di danni recati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2^a categoria e per le sistemazioni di dette opere, resi urgenti dalle piene medesime. (4) (*Urgenza*)
8. Ruoli organici del personale delle Dogane e dei laboratori chimici delle Gabelle. (11) (*Urgenza*).
9. Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette (12) (*Urgenza*)
10. Autorizzazione della spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna. (7) (*Urgenza*)
11. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)
12. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di proprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)
13. Disposizioni per la leva 1882. (66)
14. Riordinamento del personale consolare di prima categoria. (54)
15. Spesa di lire 5,000 per lavori di si-

stemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna. (102).

16. Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria. (90)

17. Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902. (58)

18. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta). (114)

19. Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Vidardo-Castiraga, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga, ora aggregate al comune di Morudo Mandamento di Sant'Angelo Lodigiano. (83)

20. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito. (47)

21. Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 10,200,000, da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 per le spese della spedizione militare in Cina. (68)

22. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 1862, n. 719. (91)

23. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Sassari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 1862, n. 719 (91-bis)

24. Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo. (81)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati.